

## CLIIIª TORNATA

## MERCOLEDÌ 1º GIUGNO 1927 - Anno V

## Presidenza del Vice Presidente MELODIA

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 8426	
Disegni di legge (Approvazione di):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura »	8428	agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole »	8430	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano »	8431	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici Corviniani »	8436	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926, tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulate tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacche e contraenti italiani nonchè al Protocollo finale annesso a quella Convenzione »	8437	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma »	8445	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali »
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione »
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di

affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali » . . . . .	8486
« Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1 <sup>o</sup> , 2 <sup>o</sup> e 3 <sup>o</sup> trimestre dell'anno 1926 » . . . . .	8487
« Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari di ingegneria »	8488
« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore » . . . . .	8492
« Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici » . . . . .	8497
« Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e in caso di morte, alle loro famiglie » . . . . .	8498
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali »	8500
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale »	8502
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura » . . . . .	8467
Oratori:	
GIURIATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	8478
PANTANO, <i>relatore</i> . . . . .	8478
Interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sull'alienazione delle proprietà gravate dal vincolo di interesse artistico » . . . . .	8427
Oratori:	
FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	8427
FERRERO DI CAMBIANO . . . . .	8427
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	8426, 8479
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	8480, 8505

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i Ministri delle Colonie, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici; ed i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le Finanze e per la Marina.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Del Carretto per giorni 8, De Vecchi Di Val Cismon per giorni 5, Luiggi per giorni 3.

Se non ci sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Libertini, Grandi, Bombig, Sitta, Supino, a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923).

GRANDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito » (N. 795).

BOMBIG. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, num. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume » (N. 821).

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'articolo 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 888).

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione agli

Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata » (N. 913).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Libertini, Grandi, Bombig, Sitta e Supino della presentazione di alcune relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Ferrero di Cambiano al ministro della pubblica istruzione « per sapere se, dati gli inconvenienti gravi che possono derivare dalla rigida applicazione della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti, inconvenienti che si sono rilevati gravissimi in un recente caso riflettente l'alienazione di una casa di proprietà dell'Opera Pia di San Luigi Gonzaga in Torino, gravata dal vincolo di notevole interesse artistico, non ritenga opportuno, anzi necessario, di proporre al Parlamento una modificazione dell'art. 2 della legge, nel senso di sopprimere la limitazione imposta e che la vendita fatta dagli Enti morali indicati possa avvenire soltanto dall'uno all'altro degli Enti morali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Ferrero di Cambiano interroga il ministro della pubblica istruzione « per sapere se dati gli inconvenienti gravi che possono derivare dalla rigida applicazione della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti, inconvenienti che si sono rilevati gravissimi in un recente caso riflettente la alienazione di una casa di proprietà dell'Opera Pia di San Luigi Gonzaga in Torino, gravata dal vincolo di notevole interesse artistico non ritengo opportuno, anzi necessario, di proporre al Parlamento una ratificazione dell'art. 2 della legge, nel senso di sopprimere la limitazione imposta e che la vendita fatta dagli enti morali indicati possa avvenire soltanto dall'uno all'altro degli enti morali ».

Ora, credo opportuno precisare innanzitutto i precedenti del fatto che hanno dato luogo alla interrogazione.

In data 20 luglio 1926, l'Opera Pia dell'Ospedale di San Luigi Gonzaga in Torino

domandava la revoca del vincolo « di importante interesse » sulla casa di sua proprietà. Fu interrogato in proposito il Regio Soprintendente della provincia di Torino; questi espresse il parere sfavorevole alla richiesta autorizzazione di svincolo, così per pregi intrinseci dell'edificio, come per l'epoca della costruzione, che si presume sia del secolo XIII.

La domanda dell'Opera suddetta successivamente fu sottoposta, come la legge richiede, al parere del Consiglio superiore delle Belle Arti, che fu anche esso sfavorevole alla unanimità allo svincolo.

Quindi la legge in realtà fu da me seguita rigidamente; ma non fu applicata rigidamente, come dice il testo della interrogazione.

Posso assicurare l'onorevole interrogante che è mio proposito di modificare la legge, nel senso, cioè, di concedere che la alienazione possa essere fatta, non solo da un'Opera pia in favore di un'altra Opera pia, ma anche in favore di privati, fermi restando i diritti e i doveri del ministro della pubblica istruzione sulla vigilanza degli edifici di importanza artistica.

Spero che l'onorevole Ferrero di Cambiano si dichiarerà soddisfatto di questa mia risposta.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro della pubblica istruzione della sua così benevola ed esauriente risposta. Io non potevo desiderare di più e meglio, egli ha concesso quanto io chiedevo e negli identici termini e questo soprattutto attendeva l'Opera Pia dell'ospedale di San Luigi Gonzaga in Torino, nel cui interesse io ho mosso l'interrogazione e sollecitato il provvedimento e la riforma dell'art. 2 della legge 20 giugno 1909 sulle antichità e belle arti.

Ora poichè mi è prezioso il consenso del Senato, mi si consenta di aggiungere in brevissime parole il movente della mia interrogazione e le ragioni del desiderato provvedimento da parte dell'Opera Pia di San Luigi.

L'art. 2 della legge ricordata, ponendo a condizione della eventuale concessione, da parte del Ministero della pubblica istruzione, di vendita di una proprietà gravata da vincolo

artistico-storico, appartenente ad un Ente morale, che la vendita o la permuta seguano tra Enti morali in detto articolo elencati, cioè comuni, provincie, Enti ecclesiastici o Enti morali di qualsiasi natura, conclude per necessità di cose ad una assoluta inalienabilità, poichè tutti ci insegnano che tali Enti e soprattutto le Opere Pie hanno qualche volta bisogno di vendere e mai hanno mezzi per comprare. In questo caso si trova l'Opera Pia di San Luigi Gonzaga.

Essa ha da tempo intrapresa la costruzione di un grandioso sanatorio nella nostra Torino, per parare ai gravissimi danni derivanti dalla mancanza di cure ai tubercolosi, sia per quanto riguarda l'assistenza di questi infelici, sia per i germi di infezione che con essi perdurano e crescono nelle famiglie loro.

Ora a completare il sanatorio che dovrebbe comporsi di mille letti, e non sono troppi in Torino, occorre e si vuole con lodevole e coraggioso intento costruire un ultimo padiglione capace di 350 letti, con una spesa preventivata di oltre 10 milioni; un milione lo darà il comune, un milione lo darà la provincia: la Cassa di risparmio, che fin dall'inizio del sanatorio ne fu la generosa patrona, con continue e larghe sovvenzioni, potrà dare forse ancora alcuni milioni, ma non basteranno.

L'opera Pia ha quindi divisato di provvedervi con l'alienazione di una casa di sua proprietà, sita in via Garibaldi onorata e gravata per l'appunto del vincolo di speciale interesse artistico sul quale vi sarebbe forse parecchio da ragionare. Essa avrebbe anche già pronto il compratore privato, per una somma che si aggirerebbe sui 2 milioni, ma la vendita le è contrastata dalle disposizioni dell'art. 2 della legge sulle antichità e belle arti. Donde la necessità di rimuovere questa difficoltà della rigida applicazione della legge esistente, senza il danno del vincolo, che permarrebbe, ma coi vantaggi della vendita da farsi a privati.

La recisa e favorevole dichiarazione dell'onorevole ministro toglie ed evita il danno, col beneficio non soltanto dell'Opera Pia S. Luigi Gonzaga, che mi ha mosso a parlare, ma con quello di altre Opere Pie che possono trovarsi in condizioni analoghe.

Io non posso quindi che rallegarmi della risposta dell'onorevole ministro, dichiarandomene pienamente soddisfatto e profondamente ringraziandolo, e la soddisfazione sarà tanto maggiore quanto più sollecito verrà il provvedimento promesso.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura » (N. 815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927 n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1<sup>o</sup> febbraio 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme aggiuntive al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro, segretario di Stato, di concerto coi ministri per l'economia nazionale e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, sono applicabili, dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1928, anche a consorzi, ditte od enti che si costituiscano ovunque nel Regno, e che dispongano di almeno quattro motoaratrici.

I premi per arature meccaniche di cui all'articolo stesso saranno concessi per lavori eseguiti in terreni adatti a coltura granaria e non adibiti a coltivazioni per scarsità di mezzi di lavoro ordinario e nei quali comunque ricorrano rari turni di semina o sia in disuso la lavorazione estiva anche se i terreni sono sottoposti a ordinarie rotazioni agrarie.

L'esistenza della condizione di fatto stabilita dal comma precedente sarà controllata preventivamente, a richiesta dei costituenti consorzi, a cura del Ministero dell'economia nazionale.

## Art. 2.

La somma stanziata dall'art. 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, per il pagamento dei premi previsti dal presente decreto e dall'art. 5 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, sarà erogabile fino alla concorrenza di due terzi per premi da conferirsi nel Mezzogiorno e nelle Isole nonchè nella provincia di Roma e nella Maremma Toscana ; sino alla concorrenza del residuo terzo per premi da conferirsi nel restante territorio del Regno.

## Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Primo ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole » (N. 818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1927.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3. n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di incoraggiare l'impiego degli esplosivi in agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, di concerto coi ministri per l'economia nazionale e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

*Articolo unico.*

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-27 è stanziata la somma di lire 200,000 per premi e per le spese di ogni genere per uno o più concorsi per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole, nonchè per macchine perforatrici del terreno per il collocamento e brillatura delle mine.

È diminuito di lire 200,000 lo stanziamento del capitolo 176 dello stato di previsione su menzionato per l'esercizio 1926-27.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Primo ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano » (N. 612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio

1926, n. 1112, che dà esecuzione all'accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925 per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno ;

Visto l'art. 3, comma 2° della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-austriaco del 24 giugno 1925, che regola amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano, per poter procedere con l'Austria al relativo scambio di ratifiche ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e dell'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano.

## Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

## ACCORDO

FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE DIRITTI DI CACCIA NELLE ZONE DELLA FRONTIERA DETERMINATA DAL TRATTATO DI SAN GERMANO.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, allo scopo di regolare amichevolmente l'esercizio di diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano ;

hanno nominato come loro Plenipotenziari :

S. M. il Re d'Italia,

il Cav. BENITO MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri* ;  
il Presidente Federale della Repubblica di Austria,

Il signor LOTARIO EGGER, *Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica d'Austria*,

i quali, dopo avere verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue :

## Art. 1.

I terreni che formavano una sola proprietà prima del 3 novembre 1918 e che, anche attualmente, formano una proprietà unica, ma divisa dalla frontiera, saranno considerati nel loro insieme agli effetti della determinazione dell'area necessaria per la costituzione di una riserva di caccia.

## Art. 2.

Se un comune di una delle Alte parti contraenti vuol cedere in fitto il diritto di caccia oltre che sul territorio dell'attuale sua circoscrizione anche pei terreni limitrofi al territorio stesso e situati nel territorio dell'altra Alta parte contraente, potrà farlo in quanto il comune abbia conservato su di essi la proprietà ed in quanto l'esercizio comune della caccia sia utile.

## UEBEREINKOMMEN

ZWISCHEN DER REPUBLIK OESTERREICH UND DEM KOENIGREICHE ITALIEN BEHUF S EINVERNEHMLICHES REGELUNG GEWISSER JÄGDRECHTSANGELEGENHEITEN IM GEBIETE DER DURCH DEN STAATSVERTRAG VON ST. GERMAIN BESTIMMTEN GRENZE.

Die Republik Oesterreich und das Königreich Italien haben behufs freundschaftlicher Regelung der Ausübung gewisser Jagdrechte im Gebiete der durch den Staatsvertrag von St. Germain bestimmten Grenze, zu ihren Bevollmächtigten ernannt :

Der Bundespräsident der Republik Oesterreich

Herrn LOTHAR EGGER, *ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister der Republik Oesterreich* ;

S. M. der König von Italien

den cavaliere BENITO MUSSOLINI, *Ministerpräsident und Minister des Aeussern*,

Welche, nach Prüfung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, übereingekommen sind wie folgt :

## Art. 1.

Die Grundstücke, die einen einheitlichen Grundbesitz vor dem 3. November 1918 bildeten und gegenwärtig, wenn auch durch den Grenzzug durchschnitten, noch bilden, werden behufs Feststellung der für die Bildung einer Eigen jagd notwendigen Grundfläche in ihrer Gesamtheit in Betracht gezogen.

## Art. 2.

Wenn eine Gemeinde einer der Hohen Vertragschliessenden Parteien das Jagdrecht ausser für das Gebiet ihres gegenwärtigen Bereiches auch noch für die an dieses Gebiet angrenzenden, auf dem Gebiete der anderen Hohen Vertragschliessenden Partei liegenden Grundstücke mitverpachten will, so kann sie dies tun, insoferne sie das Eigentum an letzteren behalten hat und die gemeinsame Ausübung der Jagd zweckmässig ist.

## Art. 3.

Gli oneri, le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di caccia sono regolati dalla legge locale.

## Art. 4.

Il comune proprietario dei terreni, nei casi in cui non possa cedere direttamente in affitto l'esercizio del diritto di caccia a termini dell'art. 2, avrà diritto alla quota parte del canone di affitto sui terreni situati nel territorio dell'altra Alta parte contraente.

## Art. 5.

Le norme del presente Accordo non concernono i terreni di proprietà dei Fondi di religione.

## Art. 6.

Nel caso che sorga una controversia su una questione regolata dal presente Accordo, e essa non possa essere risolta amichevolmente in un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alte parti contraenti all'altra, essa sarà deferita ad un arbitro eletto d'accordo tra le parti stesse.

Se le Alte Parti contraenti non si mettessero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sarà nominato, su richiesta di una delle Parti predette, dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale dell'Aja.

La procedura d'arbitrato sarà stabilita dall'arbitro stesso.

L'arbitro potrà fare le indagini che giudicherà necessarie e rivolgersi direttamente alle autorità centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali saranno obbligate a dar corso al più presto possibile alle Commissioni rogatorie del medesimo.

Ciascuno degli Stati interessanti avrà il diritto di intervenire nella procedura per mezzo di un delegato.

## Art. 3.

Die Lasten, die Bedingungen und die Art der Ausübung des Jagdrechtes werden durch das örtlich zuständige Gesetz geregelt.

## Art. 4.

Die Gemeinde als Eigentümerin von Grundstücken hat, im Falle sie nicht die Ausübung der Jagd gemäss Art. 2 unmittelbar verpachten kann, den Anspruch auf den entsprechenden Teil des Gemeindejagd-Pachtschillings für ihre im Gebiete der anderen Hohen Vertragsschliessenden Partei gelegenen Grundstücke.

## Art. 5.

Die Vorschriften des gegen wärtigen Uebereinkommens finden auf die im Eigentume der Religionsfonde stehenden Grundstücke keine Anwendung.

## Art. 6.

Falls über einen in diesem Uebereinkommen behandelten Gegenstand eine Meinungsverschiedenheit entstände, so wird die Streitfrage, wenn sie nicht einverständlich innerhalb dreier Monate vom Empfange der entsprechenden Mitteilung seitens einer der H. V. P. an die andere beigelegt werden könnte, von einem Schiedsrichter entschieden werden, den beide Parteien gemeinschaftlich wählen.

Sollten sich die H. V. P. innerhalb Monatsfrist über die Wahl des Schiedsrichters nicht einigen, so wird er auf Verlangen einer der obenerwähnten Parteien vom ständigen internationalen Gerichtshofe im Haag ernannt werden.

Die Schiedsgerichtsordnung wird vom Schiedsrichter selbst festgestellt.

Der Schiedsrichter ist befugt, die notwendig erscheinenden Erhebungen zu machen und sich unmittelbar an die Zentralbehörden der beiden H. V. P. zu wenden, die ihrerseits verpflichtet sind, so schnell als möglich dem Ersuchen des Schiedsrichters Folge zu geben.

Jeder der beteiligten Staaten wird das Recht haben, am Schiedsverfahren durch einen Abgeordneten teil zu nehmen.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1927

Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite *ex aequo et bono* dall'arbitro stesso.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestare all'arbitro tutto l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sarà ammesso appello contro di esse.

## Art. 7.

Il presente Accordo potrà essere denunziato da una delle Alte Parti contraenti con un preavviso di un anno a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

## Art. 8.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile in Roma.

Esso entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 24 giugno 1925, in italiano e in tedesco, i due testi facendo ugualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

*Per l'Italia :*

(L. S.) MUSSOLINI

*Per l'Austria :*

(L. S.) EGGER

Die Kosten des Schiedsspruches werden bestimmt und verteilt werden *ex aequo et bono* vom Schiedsrichter selbst.

Die H. V. P. verpflichten sich dem Schiedsrichter jede zur Ausführung seiner Aufgabe notwendige Unterstützung zu gewähren.

Die Entscheidungen des Schiedsrichters sind rechtsverbindlich; jede Berufung gegen sie ist ausgeschlossen.

## Art. 7.

Das gegenwärtige Uebereinkommen kann von jeder der beiden Hohen Vertragschließenden Parteien unter Beobachtung einer einjährigen, vom 1. Jänner jedes Jahres laufenden Frist gekündigt werden.

## Art. 8.

Das gegenwärtige Uebereinkommen wird ratifiziert und die Ratifikationsurkunden werden so bald als möglich in Rom ausgetauscht werden.

Es wird am Tage nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft treten.

URKUND DESSEN haben die obgenannten Bevollmächtigten dieses Uebereinkommen gezeichnet.

GESCHEHEN zu Rom, am 24. Juni 1925, deutsch und italienisch, wobei beide Texte authentisch sind, in zwei Ausfertigungen, wovon je eine jedem der vertragschließenden Staaten übergeben wird.

*Fur Oesterreich :*

(L. S.) EGGER

*Fur Italien :*

(L. S.) MUSSOLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro degli Affari Esteri*

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici Corviniani » (N. 816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici Corviniani ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione di Codici Corviniani all'Ungheria.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1927.*

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1923, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare il Governo del Re a cedere all'Ungheria due Codici Corviniani appartenenti alla Regia Biblioteca Estense di Modena;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a cedere all'Ungheria i due Codici Corviniani, miniati dall'Attavante, che appartengono alla Biblioteca Estense di Modena e rispettivamente contengono le *Omèlie* di San Giovanni Crisostomo e i *Commentari* di San Girolamo.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

È autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 13 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazioni italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè al Protocollo finale annesso a quella Convenzione » (N. 879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il

Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè al Protocollo finale a quella Convenzione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca sull'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite, stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi, e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè al protocollo finale annesso a quella Convenzione.

## CONVENZIONE

TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA SULL'ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI ASSICURAZIONI DI RENDITE STIPULATI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE ITALIANE E CONTRAENTI CECOSLOVACCHI, E TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE CECOSLOVACCHE E CONTRAENTI ITALIANI.

IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA, mossi dal desiderio di concludere una convenzione, in esecuzione dell'art. 215 del trattato di pace di San Germano e dell'art. 198 del trattato di pace, del Trianon, hanno nominato loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

il conte BONIFACIO PIGNATTI MORANO *di Custoza, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia a Praga.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA:

il signor LADISLAV AUTENGRUBER, *consigliere ministeriale al Ministero degli interni,*

i quali, dopo essersi comunicati i relativi pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

## Art. 1.

Ciascuno dei due Stati contraenti farà in ogni caso alle imprese di assicurazione private, che hanno la loro sede nel territorio dell'altro Stato, lo stesso trattamento che fa alle imprese similari di un terzo Stato qualsiasi.

L'art. 7, comma 3<sup>o</sup>, primo periodo, della convenzione giuridico-finanziaria del 23 marzo 1921, in quanto concerne le imprese di assicurazione private, viene con il presente trattato modificato nel senso che l'ammissione all'esercizio nella Repubblica Cecoslovacca sarà da questa concessa obbligatoriamente alle società « Assicurazioni Generali » e « Riunione Adriatica di Sicurtà ». Le rimanenti disposizioni dello stesso articolo restano invariate.

## Art. 2.

1. — Le imprese di assicurazione italiane separeranno dal loro portafoglio delle assicurazioni vita e rendite quei contratti di assicurazione (il cui insieme costituirà « il portafoglio cecoslovacco », e così sarà designato in prosieguo) stipulati prima del 26 febbraio 1919, dalle centrali o dalle filiali dovunque situate, i cui contraenti, in data 31 dicembre 1924, erano cittadini cecoslovacchi ed in tal giorno avevano la loro residenza abituale sul territorio della Repubblica Cecoslovacca.

Per assicurazioni a termine fisso o per assicurazioni dotali, nelle quali la morte del contraente si sia verificata prima del 31 dicembre 1924, saranno decisive per l'inclusione nel portafoglio cecoslovacco la cittadinanza e la residenza abituale al 31 dicembre 1924 dei beneficiari nominativamente designati nella polizza, o, in difetto di tali beneficiari, la cittadinanza e la residenza abituale della maggioranza dei parenti più prossimi (coniuge e figli) del contraente della polizza.

Quando il contraente sia una persona giuridica saranno decisive la cittadinanza e la residenza abituale di quella persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione (assicurato).

2. — Qualora prima del 31 dicembre 1924 si sia verificato l'evento previsto dal contratto o, su richiesta del contraente della polizza od in seguito a mancato pagamento del premio, abbia avuto luogo la trasformazione in un'assicurazione liberata (esente dal pagamento dei premi), con somma ridotta, o sia stato richiesto dal contraente il riscatto, in luogo della data del 31 dicembre 1924 si avrà riguardo al giorno del verificarsi dell'evento suddetto, rispettivamente al giorno della trasformazione o al giorno nel quale sia stata presentata alla società la proposta di riscatto.

3. — Se la trasformazione in una assicurazione liberata con somma ridotta sia seguita prima del 26 febbraio 1919, la inclusione di questa assicurazione nel portafoglio cecoslovacco può essere fatta dipendere dalla richiesta che il contraente della polizza dovrà presentare entro un termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, provando il concorso delle condizioni indicate nel presente articolo e nel seguente.

4. — I modi di prova della cittadinanza e della residenza abituale agli effetti dell'esecuzione del presente e del successivo articolo di questa convenzione, saranno determinati dall'autorità cecoslovacca di sorveglianza, sulle assicurazioni.

### Art. 3.

1. — I contratti di assicurazione nei quali i contraenti (o nel caso dell'art. 2, n. 1, 2° alinea, le persone ivi indicate o nel caso dell'art. 2, n. 1, 3° alinea, gli assicurati) erano in data 31 dicembre 1924 cittadini cecoslovacchi, ma avevano in tale data la loro residenza abituale fuori del territorio della Repubblica cecoslovacca, saranno inclusi nel portafoglio cecoslovacco, solo nel caso che le assicurazioni siano state libere da pagamento di premi già al 26 febbraio 1919, oppure, se questa premessa non si verifica, nel caso che i premi giunti a scadenza nel corso dell'anno 1924, o, nell'ipotesi di precedente liberazione dal pagamento di premi, i premi giunti per ultimo a scadenza

a) siano stati corrisposti in corone cecoslovacche, oppure

b) in un'altra valuta, però con riserva relativa alla valuta, oppure

c) sia stata pattuita con l'istituto assicuratore la proroga del pagamento del premio

e se, oltre a ciò, i contraenti (o nel caso dell'art. 2, n. 1, 2° alinea, le persone ivi designate o nel caso dell'art. 2, n. 1, 3° alinea, gli assicurati) richiedano nei casi b) e c), al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore di questa convenzione, l'attribuzione dei contratti di assicurazione al portafoglio cecoslovacco.

Qualora sia subentrata prima del 26 febbraio 1919 la trasformazione in una assicurazione esente da premi con somma ridotta, sarà applicato il n. 3 dell'art. 2.

2. — Le norme dell'alinea che precede si applicano analogamente alle assicurazioni di rendite, in cui sia già cominciato prima del 31 dicembre 1924 il godimento della rendita, nell'intesa che l'inclusione di queste assicurazioni nel portafoglio cecoslovacco dipende dalla valuta nella quale o dalle riserve sotto le quali siano state riscosse dall'avente diritto le rate di rendita giunte a scadenza nel corso dell'anno 1924, o, nel caso di precedente cessazione del godimento della rendita, le rate di rendita giunte da ultimo a scadenza.

## Art. 4.

Le assicurazioni sulla vita nelle quali la prestazione della compagnia assicuratrice consista nella consegna di obbligazioni del prestito di guerra austriaco o ungherese in un determinato importo nominale, o nelle quali la stipulazione dell'assicurazione sia stata condizionata alla contemporanea sottoscrizione del prestito di guerra presso le compagnie di assicurazione (assicurazioni combinate con prestito di guerra) saranno attribuite, se concorrono le altre condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al portafoglio cecoslovacco, in quanto tali assicurazioni fossero ancora in vigore al 31 dicembre 1924.

Qualora al momento della ratifica della presente convenzione non sia stato già diversamente pattuito fra i contraenti e le imprese di assicurazione, queste saranno obbligate di convertire, a richiesta dei contraenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione, siffatte assicurazioni in assicurazioni che garantiscano ai contraenti il diritto a una somma assicurata da pagarsi in denaro contante e di conteggiare per queste ultime assicurazioni, come premio unico in corone cecoslovacche:

a) se le relative assicurazioni combinate con prestito di guerra furono stipulate a premio unico o contro versamento anticipato di tutte le annualità di premio, il 25 per cento,

b) se furono invece stipulate verso premi ricorrenti, il 75 per cento dei premi (senza accessori) corrisposti sulle assicurazioni combinate con prestito di guerra fino al 26 febbraio 1919, ed il 100 per cento dei premi (senza accessori) versati, da questa data in poi, effettivamente in corone cecoslovacche.

Le modalità di queste conversioni vanno soggette all'approvazione dell'autorità cecoslovacca di sorveglianza sulle assicurazioni ai sensi dei paragrafi 9 e 10 del regolamento cecoslovacco sulle assicurazioni.

Rimangono estinti i debiti per sovvenzioni verso le compagnie di assicurazione, sorti, all'atto della sottoscrizione del prestito di guerra, a carico dei contraenti di assicurazioni combinate con prestiti di guerra. Ove il contraente non accetti la conversione offertagli dalla compagnia sulla base delle condizioni approvate dalla competente autorità, i pagamenti da esso già effettuati su tali polizze vanno a favore della compagnia assicuratrice fino a concorrenza del credito per sovvenzioni, compresi pure gli interessi legali.

## Art. 5.

1. — I contratti di assicurazione da attribuirsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, al portafoglio cecoslovacco delle compagnie di assicurazione, in quanto espressi in vecchie corone austro-ungariche, saranno eseguiti da ambo le parti in corone cecoslovacche nel rapporto di una corona cecoslovacca per ogni vecchia corona austro-ungarica.

Lo stesso vale per quelle assicurazioni, le quali subentreranno in seguito a conversione al posto delle assicurazioni combinate con prestito di guerra di cui al precedente art. 4 relativamente alle quote di premio da conteggiarsi al contraente come premi unici.

I premi corrisposti dal 26 febbraio 1919 in poi in una valuta diversa dalle corone cecoslovacche saranno restituiti ai contraenti nella valuta originale nell'importo nominale assieme agli interessi legali di mora. I contraenti dovranno invece versare il corrispondente importo, con gli interessi legali di mora in corone cecoslovacche.

2. — Le precedenti disposizioni si applicano a tutti i pagamenti dipendenti dai contratti di assicurazione ed in particolare a tutte le prestazioni dell'assicuratore da un lato, e dall'altra al pagamento dei premi, alla restituzione di prestiti su polizze ed alla corresponsione degli interessi relativi a tali prestiti.

Per il pagamento di prezzi di riscatto e di prestiti su polizze potranno essere emanate speciali norme per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, da parte dell'autorità di sorveglianza cecoslovacca d'accordo con l'autorità italiana di sorveglianza sulle assicurazioni. Dette norme saranno obbligatorie per le imprese assicurative e per i contraenti.

#### Art. 6.

1. — I contratti d'assicurazione vita, espressi in vecchie corone austro-ungariche, per i quali dal 26 febbraio 1919 in poi tutti i pagamenti di premio siano stati effettuati, senza riserva, in una valuta diversa dalla corona cecoslovacca nel rapporto 1:1 o per i quali dagli aventi diritto siano stati accettati, senza riserva, pagamenti in una valuta diversa dalla corona cecoslovacca, al ragguglio 1:1 saranno da adempiersi, anche in concorso degli altri requisiti previsti per l'attribuzione al portafoglio cecoslovacco (articoli 2 e 3) da entrambe le parti in quest'altra valuta anche per l'avvenire.

Detta disposizione non si applica nei casi in cui un pagamento di premio offerto dal contraente in corone cecoslovacche non sia stato accettato dalla compagnia assicuratrice.

2. — I contratti di assicurazione sulla vita stabiliti in moneta diversa dalle vecchie corone austro-ungariche saranno eseguiti in concorso delle altre condizioni previste per l'inclusione nel portafoglio cecoslovacco (articoli 2 e 3) anche in seguito da entrambe le parti contraenti in quest'altra valuta.

#### Art. 7.

Le riserve tecniche (riserve premi, riporti premi, riserve per sinistri, riserve per partecipazione agli utili) per le assicurazioni vita, da attribuirsi, ai sensi dei precedenti articoli 2-6, al portafoglio cecoslovacco, saranno computate al 31 dicembre 1924, includendo nel calcolo le prestazioni incumbenti all'assicuratore, giunte a scadenza dopo il 26 febbraio 1919 e tuttora insolute.

Il calcolo delle riserve premi (comprese le quote della riserva premi attribuiti alle somme cedute in riassicurazione) seguirà secondo le basi e i sistemi di calcolo in uso presso le compagnie assicuratrici, purchè gli stessi non contrastino con le disposizioni vigenti nella Repubblica cecoslovacca.

Quanto alle assicurazioni combinate con prestito di guerra, di cui al precedente art. 4, in luogo delle riserve tecniche al 31 dicembre 1924 si calcolerà l'importo corrispondente alle riserve tecniche per i contratti convertiti in conformità delle relative disposizioni in assicurazioni di somme in contanti.

#### Art. 8.

A copertura delle riserve tecniche calcolate a norma dell'art. 7 saranno impiegati dalle compagnie di assicurazione i valori patrimoniali sotto indicati, appartenenti ad esse, e nell'ordine che segue:

a) obbligazioni del debito pubblico, emesse dalla Repubblica cecoslovacca ;

b) prestiti su polizze vita appartenenti al portafoglio cecoslovacco ;

c) beni immobili, siti nel territorio della Repubblica cecoslovacca ;

d) crediti ipotecari garantiti su immobili siti nel territorio della Repubblica cecoslovacca ;

e) obbligazioni di sicurezza pupillare (lettere di pegno, obbligazioni provinciali, comunali, ecc.), emesse da corporazioni o istituzioni pubbliche o private (istituti di credito, ecc.) che abbiano la loro sede nel territorio della Repubblica cecoslovacca ;

f) depositi e conti in avere presso banche, casse di risparmio, istituti di credito e compagnie di assicurazione, ed inoltre altri crediti e conti in avere, purchè esistenti nella Repubblica cecoslovacca al 31 dicembre 1924 ;

g) premi scaduti e non ancora versati, purchè siano stati assunti come pagati, nel calcolo delle riserve tecniche, giusta l'art. 7 della presente convenzione ;

h) i titoli debito pubblico indicati nell'art. 203 paragrafo 1 del Trattato di San Germano o nell'art. 186 paragrafo 1 del Trattato del Trianon, in quanto facciano parte a mente delle succitate disposizioni del Trattato di San Germano e del Trattato del Trianon, del debito pubblico della Repubblica cecoslovacca ;

i) i titoli di debito pubblico indicati nell'art. 203, paragrafo 2 del Trattato di San Germano o nell'art. 186, paragrafo 2 del Trattato del Trianon, e precisamente :

1. — Titoli stampigliati dalla Repubblica cecoslovacca e riconosciuti come parte del debito pubblico della Repubblica cecoslovacca.

2. — Titoli che non abbiano alcun contrassegno apposto in esecuzione degli articoli succitati del Trattato di San Germano o del Trattato del Trianon.

Il valore nominale complessivo dei titoli menzionati alla lettera i) numero 2, del presente articolo, da impiegarsi dalle suddesignate compagnie di assicurazione italiane a copertura delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco non potrà superare l'importo di 50 milioni di corone.

#### Art. 9.

Qualora le attività indicate nel precedente articolo non siano sufficienti per la piena copertura delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco, potranno essere impiegate a copertura dell'importo rimasto scoperto, previa autorizzazione, ai sensi di legge, da parte dell'Amministrazione di finanza cecoslovacca, i titoli di debito pubblico menzionati nell'art. 205 del Trattato di San Germano e nell'art. 188 del Trattato del Trianon.

#### Art. 10.

I titoli indicati alle lettere, a), e), h) e i) numero 1 dell'art. 8 saranno assunti a copertura in base al loro valore nominale, e le attività indicate alle lettere b), d), f), g) dello stesso articolo, col pieno loro ammontare in contanti.

La valutazione delle attività designate alla lettera c) dell'art. 8, in caso di mancato accordo, seguirà sulla base dei risultati di una stima ufficiale.

I titoli indicati alla lettera *i*) numero 2, dell'art. 8 saranno valutati al valore nominale al ragguaglio di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

Art. 11.

Il Governo della Repubblica cecoslovacca assumerà al loro pieno valore nominale i titoli indicati alla lettera *i*) numero 2, dell'art. 8, nella somma che sarà necessaria per la copertura delle riserve tecniche calcolate al 31 dicembre 1924 ai sensi dell'art. 7, mantenendo le basi di valutazione dell'articolo 10, con un massimo di nominali 50 milioni di corone. I tagliandi dei predetti titoli saranno pagati dalla Repubblica cecoslovacca a datare dall'entrata in vigore dei Trattati di San Germano e del Trianon.

Art. 12.

Il Governo italiano permetterà l'esportazione nel territorio cecoslovacco dei valori da impiegarsi, ai sensi degli articoli 8 e 9, per la copertura delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco, ove detti valori si trovino sul territorio italiano.

Il Governo della Repubblica cecoslovacca ne acconsentirà l'importazione con esenzione da ogni tassa.

Art. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli 4 a 9 saranno applicate analogamente anche ai contratti di riassicurazione stipulati da compagnie di assicurazione italiane con compagnie di assicurazione cecoslovacche.

Art. 14.

I contratti di assicurazione sulla vita che le compagnie di assicurazione cecoslovacche abbiano stipulato in corone austro-ungariche nelle nuove provincie del Regno d'Italia già appartenenti all'ex Monarchia austro-ungarica saranno eseguiti in conformità del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 19, al cambio di 60 centesimi di lira italiana per una vecchia corona austro-ungarica, salvo che tra le suddette compagnie ed i contraenti sia già intervenuto un diverso accordo circa l'adempimento delle relative assicurazioni in un'altra determinata valuta o ad un differente ragguaglio, ovvero che nell'anno 1924, o, nel caso di anteriore cessazione del pagamento dei premi, gli ultimi pagamenti dipendenti dai contratti di cui trattasi siano stati prestati da una parte ed accettati dall'altra in diversa valuta, senza riserva.

Per agevolare l'adempimento di queste obbligazioni, il Governo italiano consegnerà al Governo cecoslovacco, per le compagnie di assicurazione cecoslovacche, titoli di consolidato italiano 5 per cento per il capitale nominale di lire 200,000, con cedole decorrenti dal 1<sup>o</sup> gennaio 1925.

Art. 15.

Ove sorgessero controversie fra le due Alte Parti Contraenti nell'esecuzione della presente convenzione, esse saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre membri, di cui uno sarà nominato dal Governo italiano ed uno dal Governo della Repubblica cecoslovacca; i due arbitri eleggeranno il presidente.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo circa la scelta del presidente, questo sarà nominato dal presidente della Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

Il Collegio arbitrale stabilirà la procedura e deciderà sulle spese del procedimento.

#### Art. 16.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile ed entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma.

La presente convenzione è stata redatta in due esemplari, in lingua italiana e cecoslovacca, di cui uno sarà consegnato al Governo italiano e l'altro al Governo cecoslovacco. I due testi sono entrambi autentici.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Praga, addì 4 maggio 1926.

*Per il Regno d'Italia:*

B. PIGNATTI MORANO, m. p.

*Per la Repubblica Cecoslovacca:*

LADISLAV AUTENGRUBER, m. p.

#### PROTOCOLLO FINALE

I plenipotenziari del Regno d'Italia e della Repubblica Cecoslovacca, all'atto della firma della Convenzione di data odierna, di cui il presente Protocollo è parte integrante, e che si intende contemporaneamente ratificato, hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

##### § 1.

Il Governo della Repubblica Cecoslovacca dichiara che considera come non stampigliati quei titoli designati alla lettera *i*), n. 2, dell'art. 8 della Convenzione, che siano muniti del timbro di qualsiasi Stato, qualora la seguita stampigliatura sia stata successivamente annullata dallo Stato stesso.

##### § 2.

Le autorità di sorveglianza sulle assicurazioni di entrambe le Parti contraenti avranno reciprocamente il diritto di esaminare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, presso l'ufficio di rappresentanza delle imprese di assicurazione, i dati riferentisi all'esercizio cecoslovacco delle com-

pagnie di assicurazione italiane da un lato e dall'altro all'esercizio italiano delle compagnie di assicurazione cecoslovacche. Le autorità predette dovranno prestarsi reciprocamente ogni assistenza nel disimpegno di tale esame.

Praga, addì 4 maggio 1926.

*Per il Regno d'Italia :*

B. PIGNATTI MORANO, m. p.

*Per la Repubblica Cecoslovacca :*

LADISLAV AUTENGRUBER, m. p.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il ministro degli affari esteri*

MUSSOLINI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma » (N. 745).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 1925.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Su proposta del ministro per l'interno, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Il comune di Roma è eretto in Governatorato di Roma.

## Art. 2.

La circoscrizione del Governatorato di Roma comprende il territorio del comune di Roma.

Ad essa potrà successivamente aggregarsi, in tutto o in parte, il territorio di altri comuni del primo circondario della provincia di Roma.

L'aggregazione sarà disposta con decreto Reale, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione e in conseguenza della disposizione di cui nel comma precedente.

## Art. 3.

Il Governatorato di Roma ha personalità giuridica.

Esso esercita tutte le funzioni e provvede a tutti i servizi che sono di competenza del comune secondo la legislazione vigente.

Inoltre, ai fini di una maggiore efficienza dei servizi mediante un loro più organico coordinamento, possono — con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e con gli altri ministri interessati — trasferirsi nella competenza del Governatorato alcune delle funzioni attualmente deferite alle Amministrazioni dello Stato o alla Amministrazione della provincia di Roma nei riguardi dei servizi che, entro la circoscrizione del Governatorato, si svolgono nell'interesse del suo territorio o della sua popolazione.

## Art. 4.

Il governatorato di Roma è retto da un governatore, assistito da due vicegovernatori e coadiuvato da dieci rettori.

Ha inoltre ottanta consultori.

## Art. 5.

Il Governatore è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei ministri.

Quando si trattino affari di interesse del Governatorato, il Consiglio dei ministri può disporre che alle sue sedute intervenga il governatore.

## Art. 6.

I vicegovernatori sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentiti il governatore ed il Consiglio dei ministri.

## Art. 7.

Il governatore ed i vicegovernatori sono funzionari dello Stato ed appartengono all'Amministrazione dell'interno, nei ruoli della quale vengono, in conseguenza, istituiti rispettivamente un posto di secondo grado del gruppo A e due posti di quarto grado del gruppo A, giusta l'allegato I al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Se ai detti posti siano nominati funzionari che già appartengano all'Amministrazione dello Stato, essi saranno messi fuori del rispettivo ruolo di provenienza nel quale rientreranno, al cessare delle loro funzioni presso il Governatorato, in soprannumero qualora manchino posti vacanti di organico al momento della loro riammissione in ruolo: e ciò nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Nulla è innovato, nei riguardi del governatore e dei vicegovernatori, a quanto è disposto dal primo comma dell'art. 89 della legge 15 febbraio 1925, n. 122.

Al governatore e ai vicegovernatori vengono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il governatore e i vicegovernatori, prima di entrare in funzioni, prestano, dinanzi al ministro per l'interno, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Con decreto del ministro per l'interno, sarà assegnata al governatore e ai vicegovernatori un'annua indennità per spese di rappresentanza a carico del bilancio del Governatorato.

## Art. 8.

Nell'ordine delle precedenze a Certe e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal Regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, si osservano le seguenti norme:

a) il governatore è collocato nella categoria IV e prende, nella classe 9<sup>a</sup>, il medesimo posto spettante ai funzionari di pari grado secondo le tabelle di classificazione per gradi, giusta l'allegato I al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) i vicegovernatori sono collocati nella categoria e classe a cui appartengono i prefetti.

## Art. 9.

Il governatore ha tutti i poteri che le vigenti leggi conferiscono al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale.

Nell'esercizio di tali poteri, il governatore osserva, in quanto siano applicabili, le norme della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento.

I provvedimenti del governatore non sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela, di cui al titolo III, capo VII della legge comunale e provinciale, modificata dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. In conseguenza, essi sono, di regola, esecutivi, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Nulla è innovato, in rapporto ai provvedimenti del governatore, per quanto riguarda la facoltà attribuita al Governo del Re dall'art. 114 del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

## Art. 10.

I vicegovernatori assistono il governatore nell'esercizio delle sue funzioni. Possono inoltre esercitare, sotto la responsabilità del governatore, le attribuzioni che siano loro delegate dal governatore stesso.

Il governatore designa, di volta in volta, il vicegovernatore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

## Art. 11.

I rettori sono nominati su designazione del governatore, con decreto del ministro per l'interno, di concerto con i ministri per le finanze, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Ove all'ufficio di rettori siano nominati funzionari dello Stato, si applica il disposto di cui nel secondo comma dell'art. 7.

I rettori, prima di entrare in funzioni, prestano, dinanzi al governatore, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Con decreto del governatore, sarà assegnata ai rettori un'annua indennità di carica sul bilancio del Governatorato.

## Art. 12.

I rettori coadiuvano il governatore nello stabilire le direttive per l'organizzazione dei diversi servizi, e in rapporto ad essi provvedono, avvalendosi dell'opera dei competenti uffici, allo studio di questioni o alla preparazione di progetti da sottoporre alle decisioni del governatore.

## Art. 13.

I consultori sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei ministri. Alla nomina dei consultori — che debbono essere scelti tra i cittadini, nati in Roma, o ivi domiciliati da almeno 10 anni — sono applicabili le disposizioni di cui negli articoli 25 e 26 della vigente legge comunale e provinciale.

I consultori durano in carica un quadriennio e possono essere confermati con le stesse forme stabilite per la loro nomina.

Durante il quadriennio, si fa luogo — entro tre mesi dalla vacanza del posto — alla surrogazione dei consultori che siano venuti a cessare dall'ufficio per dimissione od altra causa.

La carica di consultore è incompatibile con gli uffici di governatore, vicegovernatore e rettore.

I consultori, prima di entrare in funzioni, prestano, anche collettivamente, dinanzi al governatore, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale.

#### Art. 14.

Per la nomina dei consultori:

a) 65 sono scelti sulle designazioni fatte dai sottoelencati enti, i quali possono proporre nomi e hanno diritto a rappresentanti nel numero, come in appresso stabilito, per ciascuno di essi rispettivamente alla prima e seconda colonna:

Comizio agrario di Roma . . . . .	3	1
Consorzio delle cattedre ambulanti di agricoltura della provincia di Roma . . . . .	3	1
Collegio degli agrimensori di Roma e provincia . . . . .	3	1
Camera di commercio ed industria di Roma . . . . .	18	6
Consiglio dell'Ordine degli avvocati . . . . .	10	3
Consiglio di disciplina dei procuratori . . . . .		
Consiglio dell'Ordine degli ingegneri ed architetti . . . . .	9	3
Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi . . . . .	6	2
Consiglio dell'Ordine dei farmacisti . . . . .	3	1
Collegio dei ragionieri . . . . .	6	2
Consiglio dell'Ordine dei veterinari . . . . .	3	1
Regia Università degli studi . . . . .	6	2
Regia scuola d'ingegneria . . . . .	3	1
Regia Accademia nazionale dei Lincei . . . . .	3	1
Regia Accademia di San Luca . . . . .	3	1
Regia Accademia di Santa Cecilia . . . . .	3	1
Regio Istituto superiore di belle arti . . . . .	3	1
Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste . . . . .	84	28
Confederazione generale dell'industria italiana . . . . .	6	2
Sindacato italiano delle cooperative (sezione di Roma) . . . . .	6	2
Consiglio dell'Ordine dei giornalisti . . . . .	3	1
Associazione nazionale combattenti (sezione di Roma) . . . . .	3	1
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (sezione di Roma) . . . . .	3	1
Associazione nazionale madri, vedove, famiglie dei caduti e dispersi in guerra . . . . .	3	1
Consiglio nazionale delle donne italiane . . . . .	3	1

In mancanza di designazione da parte degli enti interessati nei modi ed entro i termini stabiliti, i corrispondenti posti vanno in aumento a quelli di cui nel comma seguente:

b) 15 sono nominati all'infuori di ogni designazione e vengono scelti preferibilmente fra i cittadini, di speciale competenza amministrativa o proprietari di fondi rustici od urbani, che non abbiano già adeguata rappresentanza nella « Consulta » attraverso gli enti di cui nel comma a).

#### Art. 15.

Con decreto del ministro per l'interno, sentito il governatore, saranno fissate — entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto — le norme in conformità delle quali dovranno essere fatte le designazioni, da parte degli enti interessati, per la nomina dei consultori.

Dette designazioni — salvo quanto dispone l'art. 44 per la prima attuazione del presente decreto — dovranno essere effettuate entro il terzo trimestre dell'ultimo anno di ciascun quadriennio.

#### Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentito il governatore, sarà riveduto, ogni quadriennio, l'elenco degli enti che hanno titolo a designare e ad avere rappresentanti tra i consultori. In sede di revisione dell'elenco, potrà anche essere modificato il numero stabilito per ciascun ente in rapporto ai nomi da designarsi ed ai rappresentanti da nominarsi.

La prima revisione sarà compiuta nel primo semestre dell'anno 1929. Le successive revisioni saranno compiute nel primo semestre dell'ultimo anno di ciascun quadriennio.

#### Art. 17.

Il governatore designa — a seconda delle singole competenze personali, e in numero di otto per ogni gruppo di servizi a cui è preposto un rettore — i consultori che sono incaricati di coadiuvare, durante il quadriennio, ciascun rettore, prestandogli opera di collaborazione e di consiglio in tutte le forme ritenute utili ed efficaci.

#### Art. 18.

I consultori costituiscono la « Consulta di Roma ».

Il governatore presiede le adunanze della « Consulta » e prende parte alle discussioni.

I vicegovernatori ed i rettori assistono alle adunanze della « Consulta » e possono partecipare alle discussioni.

Alle adunanze della « Consulta » assiste il segretario generale.

#### Art. 19.

Il governatore deve sentire il parere della « Consulta » sui seguenti oggetti :

- a) bilancio preventivo ;
- b) applicazione dei tributi e regolamenti relativi, nonché applicazione della sovrimposta con eccedenza al limite legale ;

- c) piani regolatori per l'esecuzione di opere di qualsiasi natura ;
- d) assunzioni dirette di pubblici servizi ;
- e) contrattazione di prestiti ;
- f) spese che vincolano il bilancio oltre i cinque anni ;
- g) alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1,000,000 ;
- h) acquisti di azioni industriali ed impieghi di denaro che eccedano, nell'anno, le lire 100,000, quando non si volgano alla compera di stabili, o a mutui con ipoteche, o verso la Cassa depositi e prestiti, o all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del Tesoro ;
- i) locazioni e conduzioni oltre i 12 anni, quando non siano dirette a pubblici servizi e la corrisposta annua superi le lire 100,000 ;
- l) liti attive e transazioni, quando il valore della contestazione superi la somma di lire 1,000,000 ;

Il governatore può inoltre promuovere il voto della « Consulta » ogni qual volta lo creda opportuno.

#### Art. 20.

Per la validità delle adunanze della « Consulta » si applicano le norme in vigore per i Consigli comunali.

I pareri della « Consulta » vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

#### Art. 21.

Quando in tre successive convocazioni a distanza non minore di cinque giorni l'una dall'altra, la « Consulta » non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il governatore è autorizzato a provvedere — ancorchè ricorrano i casi elencati nella prima parte dell'art. 19 — pur senza il parere della « Consulta ».

#### Art. 22.

Il governatore, i vicegovernatori ed il rettore, designato per competenza di servizio, in rapporto alla natura dei singoli affari da trattarsi, costituiscono il « Magistrato di Roma ».

Per gli affari che interessano promiscuamente la competenza di più rettori, il « Magistrato » è costituito — oltre che del governatore e dei vicegovernatori — di tutti i rettori interessati per competenza di servizio.

Alle adunanze del « Magistrato » assiste il segretario generale.

#### Art. 23.

Il governatore deve sentire il parere del « Magistrato » nelle materie e nei casi in cui è richiesta dalla vigente legge comunale e provinciale l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa o del Consiglio di prefettura per gli atti dei comuni indicati nell'art. 52, lettera a), del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nelle materie e nei casi previsti dall'art. 19, il parere del « Magistrato » deve precedere quello della « Consulta ».

Il governatore può inoltre promuovere il voto del « Magistrato » ogni qual volta lo creda opportuno.

Art. 24.

In aggiunta a quanto è disposto dagli articoli 10, 12, 19 (ultimo capoverso) e 23 (ultimo capoverso), il governatore può promuovere altre forme, collegiali o personali, di collaborazione, nelle quali può avvalersi, oltre che dei vicegovernatori, rettori e consultori, anche dell'opera di privati cittadini di singolare capacità e rinomanza nella propria arte, scienza o disciplina.

Art. 25.

Tutte le deliberazioni, adottate dal governatore nelle materie e nei casi in cui è prescritto il parere della « Consulta » o del « Magistrato », debbono essere pubblicate all'albo pretorio nel primo giorno festivo, successivo alla loro data.

Le deliberazioni del governatore, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite legale, debbono essere pubblicate per la durata di otto giorni, decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla loro data.

Art. 26.

Eccettuato il caso previsto dall'articolo seguente, le deliberazioni, per le quali è prescritto l'obbligo della pubblicazione, divengono esecutive dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione, a meno che ne sia espressamente dichiarata l'urgenza, nel quale caso divengono esecutive dopo il quinto giorno dalla loro pubblicazione.

Le deliberazioni, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite legale, divengono esecutive soltanto dopo l'approvazione prevista dall'art. 32.

Art. 27.

Nei casi in cui il governatore provveda in difformità dal parere della « Consulta » e nell'ipotesi prevista dall'art. 21, le deliberazioni del Governatore — ancorchè dichiarate urgenti — divengono esecutive, soltanto dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 29.

Art. 28.

I provvedimenti, sui quali il governatore deve sentire il parere della « Consulta » o del « Magistrato », possono impugnarsi mediante ricorso da parte di chi vi abbia interesse, o mediante opposizione da parte della maggioranza dei consultori in carica. I provvedimenti del governatore, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limiti

legale, possono altresì impugnarsi mediante ricorso da parte di qualsiasi contribuente.

Tutte le altre deliberazioni del governatore costituiscono provvedimenti definitivi.

#### Art. 29.

Il termine per proporre ricorso e quello per fare opposizione sono rispettivamente di giorni dieci e di giorni cinque dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata.

I termini di cui sopra sono portati — così per il ricorso, come per l'opposizione — a quindici giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione, quando si tratti di deliberazioni che approvino i bilanci preventivi o che stabiliscano la sovrimposta con eccedenza al limite legale.

#### Art. 30.

L'opposizione fatta dalla maggioranza dei consultori in carica, a norma degli articoli precedenti, sospende, di diritto, l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il ricorso, prodotto a norma degli articoli precedenti, non ha effetto sospensivo. Tuttavia, l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con pronuncia interlocutoria della autorità cui compete la decisione definitiva, sopra istanza del ricorrente.

#### Art. 31.

Sul ricorso e sull'opposizione, in ordine ai provvedimenti per i quali è prescritto il parere del « Magistrato », decide il ministro per l'interno, con decreto che costituisce provvedimento definitivo.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, sul ricorso e sulla opposizione, in ordine ai provvedimenti per i quali è prescritto il parere della « Consulta », pronuncia — con decisione che costituisce provvedimento definitivo — una Commissione, presieduta dal ministro per l'interno o da un suo delegato, e composta di dieci membri, come in appresso:

a) quattro membri nominati per un quadriennio rispettivamente dai ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile o il direttore generale della sanità pubblica, secondo la natura degli affari da trattarsi, ovvero i loro rispettivi delegati, da scegliersi tra i funzionari dell'Amministrazione centrale dell'interno di grado non inferiore al quinto;

c) il prefetto di Roma;

d) quattro membri che la « Consulta », nella sua prima adunanza, nomina a maggioranza assoluta di voti, per un quadriennio, fuori del suo seno, fra gli eleggibili a consultori.

La Commissione di cui sopra delibera con l'intervento di almeno cinque membri, oltre il presidente, ed a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

## Art. 32.

Il Governatorato ha un bilancio proprio, che viene approvato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni contro il bilancio o contro l'applicazione della sovrimposta con eccedenza al limite legale, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente.

## Art. 33.

Il decreto Reale di cui al precedente articolo costituisce provvedimento definitivo, e contro di esso è ammesso soltanto ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà. La sezione pronunzia in Camera di Consiglio, sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

## Art. 34.

Oltre le entrate e le spese proprie del comune di Roma, e in aggiunta ai contributi statali che già sono stati assegnati con leggi speciali al comune di Roma, e che vengono consolidati, il bilancio del Governatorato comprende:

a) un annuo contributo — da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio 1926-27 — per spese di rappresentanza e per esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale;

b) un fondo annuo — da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, a decorrere dall'esercizio 1926-27 — per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano;

c) i fondi e i contributi di cui nell'articolo seguente.

Le somme, eventualmente non prelevate sulle assegnazioni fatte dallo Stato a norma delle lettere a) e b) del presente articolo, saranno conservate nel bilancio dello Stato tra i residui passivi.

I contributi, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, saranno determinati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e — per quanto riguarda il fondo di cui alla lettera b) — con quelli per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme circa: la formazione e l'esercizio del bilancio preventivo; il rendimento e l'approvazione del conto consuntivo; i controlli riservati al Ministero delle finanze per quanto concerne la gestione dei fondi e contributi statali di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo; la responsabilità degli amministratori.

## Art. 35.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3, saranno passati al bilancio del Governatorato i fondi stanziati nel bilancio delle rispettive Ammi-

nistrazioni, in corrispondenza dei servizi trasferiti, ovvero saranno determinati congrui corrispettivi nella forma di contributi annui a favore del Governatorato.

I relativi provvedimenti saranno adottati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e con gli altri ministri interessati.

#### Art. 36.

Sono applicabili a Governatorato di Roma le disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'imposizione e la riscossione dei tributi comunali.

Fino a che non sia diversamente provveduto, continueranno ad essere applicate dal Governatorato le disposizioni, già adottate dal comune di Roma, per l'imposizione e la riscossione dei tributi generali e speciali.

#### Art. 37.

Entro la circoscrizione del Governatorato, i servizi, statali e municipali, di polizia sono unificati e messi alla dipendenza del questore di Roma.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, sentito il governatore, saranno stabilite le norme per la esecuzione di quanto è stabilito nel comma precedente e per la ripartizione delle spese tra gli enti interessati, fermo il disposto dell'articolo seguente.

Con decreto del ministro per l'interno, sentito il governatore ed il questore di Roma, sarà provveduto a determinare le materie ed i casi in cui il governatore, nell'adottare i provvedimenti di sua competenza, è tenuto a sentire il parere del questore.

#### Art. 38.

In dipendenza del nuovo ordinamento di cui nell'articolo precedente, passano allo Stato i servizi per l'accasermamento dei Reali carabinieri e per i locali degli uffici di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato.

Rimane, però, a carico della provincia di Roma, in conformità delle leggi vigenti, l'onere della spesa relativa ai detti servizi, salvo il contributo statale di cui nell'art. 41.

#### Art. 39.

Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Governatorato, nulla è innovato alle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, modificata dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, salvo quanto dispongono gli articoli 9, secondo comma, e 19, lettera *d*) del presente decreto.

Il Governo del Re, sentito il governatore, è autorizzato a disporre che l'amministrazione dei pubblici servizi, assunti dal Governatorato, sia deferita alla competenza diretta del Governatorato stesso con speciale gestione finanziaria e contabile, separata da quella ordinaria degli altri servizi, ovvero a provvedere per il passaggio dei servizi municipalizzati all'industria privata.

## Art. 40.

Nulla è innovato, in rapporto ai provvedimenti del governatore, per quanto riguarda la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e quella in grado di appello nelle controversie relative alla applicazione dei tributi.

## Art. 41.

La circoscrizione del Governatorato continua, per tutti gli effetti di legge, a far parte del territorio della provincia di Roma, in conformità dei vigenti ordinamenti.

Con decorrenza dall'anno 1926, sarà corrisposto alla provincia di Roma un annuo contributo statale, a titolo di sgravio dalle spese per i locali degli uffici di prefettura e di alloggio del prefetto, nonchè dalle spese di accasermamento dei Reali carabinieri e relative ai locali degli uffici di pubblica sicurezza, per la parte presumibilmente riferibile alle particolari esigenze della Capitale.

Il contributo, di cui nel presente articolo, sarà determinato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

## Art. 42.

Il governatore, unitamente ai vicegovernatori, ai rettori, ai consultori e al segretario generale, rappresenta, nelle pubbliche cerimonie solenni, la città di Roma.

Spetta al governatore di determinare le cerimonie nelle quali il Governatorato deve essere rappresentato in conformità del comma precedente.

## Art. 43.

Con decreto del governatore sarà provveduto alla organizzazione degli uffici del Governatorato.

Il personale, attualmente in servizio del comune di Roma, conserva il proprio stato giuridico, salvo le riforme che saranno rese necessarie dalla mutata natura e dal diverso ordinamento dell'ente.

## Art. 44.

Per la nomina dei consultori, nella prima attuazione del presente decreto, saranno osservate le seguenti disposizioni:

Entro due mesi dall'approvazione delle norme, di cui all'art. 15, ciascun Ente procederà alla designazione dei nomi di sua spettanza. Nel mese successivo, sarà provveduto alla nomina di tutti i consultori, che entreranno in ufficio il 1º luglio 1926 e rimarranno in carica fino alla scadenza normale del primo quadriennio (31 dicembre 1929).

Resta pertanto sospesa, fino al 30 giugno 1926, l'applicazione di tutte le norme del presente decreto relative ai consultori e alla « Consulta ».

## Art. 45.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto ed a modificare e coordinare la legislazione vigente in relazione all'ordinamento stabilito per il Governatorato di Roma.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto o incompatibile con esso.

## Art. 46.

Salvo il disposto dell'art. 44, il presente decreto avrà vigore dal 1º gennaio 1926 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — Per il ministro delle finanze

Regio decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma ». (N. 746)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926 n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44, del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, numero 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023; portante modificazioni agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;  
Visto il Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949 ;  
Considerato che il provvedimento, in quanto si riferisce a termini di imminente scadenza, si manifesta urgente ed indilazionabile ;  
Sentito il Consiglio dei ministri ;  
Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno ;  
Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma, sono rispettivamente sostituite da quelle dei due articoli seguenti.

## Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il termine entro cui dovranno essere fissate — con decreto del ministro per l'interno, sentito il governatore — le norme in conformità delle quali dovranno farsi le designazioni, da parte degli Enti interessati, per la nomina dei consultori.

Dette designazioni — salvo quanto dispone l'art. 44 per la prima attuazione del presente decreto — dovranno essere effettuate entro il terzo trimestre dell'ultimo anno di ciascun quadriennio.

## Art. 3.

Per la nomina dei consultori, nella prima attuazione del presente decreto, il Governo del Re è autorizzato a stabilire :

- a) il termine entro cui gli Enti interessati dovranno procedere alla designazione dei nomi di loro spettanza ;
- b) la data di entrata in ufficio dei consultori ;
- c) la durata della prima permanenza in carica dei consultori.

Fino a che non sarà stabilita la data di cui alla lettera b) del presente articolo, l'applicazione di tutte le norme del presente decreto relative ai consultori e alla Consulta resterà sospesa, e le pronunzie della Commissione prevista dall'art. 31 del presente decreto saranno valide anche in mancanza dei membri di cui alla lettera a) dello stesso art. 31.

## Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma » (N. 747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 13 dicembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visti i Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e 10 giugno 1926, n. 1023 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta che, fino a quando non possano essere attuate le norme relative alla costituzione della Consulta, contenute nei sopra citati provvedimenti, l'Amministrazione del Governatorato di Roma abbia uno speciale ordinamento ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Fino a quando non sia stabilita la data di cui all'art. 3, lettera *b*) del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, è sospesa l'applicazione di tutte le norme del Regio decreto-legge 28 ottobre, n. 1949, concernenti i vice-governatori, i rettori e il magistrato di Roma, e tutti indistintamente i poteri per l'amministrazione del Governatorato di Roma sono conferiti al solo governatore.

## Art. 2.

Nei ruoli dell'Amministrazione dell'interno è istituito al quarto grado del gruppo *A*, giusta l'allegato 1 al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, un posto di segretario generale del Governatorato di Roma.

Se al detto posto sia nominato un funzionario che già appartenga all'Amministrazione dello Stato, esso sarà messo fuori del ruolo di provenienza nel quale rientrerà, al cessare delle sue funzioni presso il Governatorato, in soprannumero, qualora manchino posti vacanti di organico al momento della sua riammissione in ruolo ; e ciò, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Nulla è innovato, nei riguardi del segretario generale del Governatorato di Roma, a quanto è disposto dall'art. 169 della legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148).

Al segretario generale del Governatorato di Roma vengono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il segretario generale del Governatorato di Roma, prima di entrare in funzioni, presta dinanzi al ministro per l'interno, il giuramento prescritto dall'art. 150 della legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il *guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato » (N. 748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, che conferisce al Governatore di Roma i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2362 del 14 dicembre 1925.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, con cui si è provveduto a riunire temporaneamente nel solo Governatore, tutti i poteri per l'amministrazione del Governatorato di Roma.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire al governatore di Roma le più ampie facoltà per poter addivenire alla sistemazione degli uffici e dei servizi, nell'intento di realizzarne la maggiore possibile semplificazione ed il massimo rendimento ;

Sentito il Consiglio dei ministri :

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Fino a che avrà vigore il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, il governatore di Roma è autorizzato a dispensare dal servizio il personale del Governatorato, di qualunque ufficio e grado, e a provvedere ai posti eventualmente vacanti, fissandone le norme anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge e di regolamento generale o speciale.

Nulla è innovato al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, e al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, restando altresì vietato ogni aumento dell'onere globale — risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto — complessivamente per stipendi e per pensioni.

## Art. 2.

Al personale, che in applicazione dell'articolo precedente sarà dispensato dal servizio, può essere fatto il trattamento stabilito dell'art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

## Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui nel presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso qualsiasi altro ricorso così in sede amministrativa, come in sede giudiziaria,

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il *guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria » (N. 636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria ».

Pregò l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

E convertito in legge il Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci del Ministero dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con decreto-legge ad un più diretto intervento dello Stato al fine di adeguare alle esigenze i mezzi di lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria, in relazione alle condizioni di disagio della medesima ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno e dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1926-27 e in ciascuno di quelli dei successivi esercizi fino al 1930-31 è stanziata in apposito capitolo la somma di 200,000 lire quale concorso nelle spese per l'acquisto del chinino e per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria.

## Art. 2.

Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1926-27 ed in quello per l'esercizio 1927-28 è stanziata, rispettivamente, la somma di lire 300,000, quale concorso nelle spese per opere di piccola bonifica antimalarica nella provincia dell'Istria, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ; il ministro per gli affari dell'interno è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un commissario speciale pel rifornimento idrico di taluni Comuni del Lazio » (Numero 760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni Comuni del Lazio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1927.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di risolvere adeguatamente il problema dell'alimentazione idrica di alcuni comuni del Lazio;

Veduto l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del capo del Governo, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Capo del Governo, ministro per l'interno, è autorizzato a nominare con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, un Commissario speciale con l'incarico di presentare al Governo del Re, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, concrete proposte dirette ad assicurare

in modo igienico e definitivo, il servizio del rifornimento idrico, ad uso potabile, dei comuni di Albano, Genzano, Ariccia, Velletri, Frascati, Grottaferrata, Monteporzio, Catone, Montecompatri, Rocca di Papa, Lanuvio e Marino, tenuto conto delle particolari esigenze dei luoghi e delle condizioni finanziarie dei singoli comuni.

Art. 2.

Al predetto commissario, limitatamente alle attribuzioni che gli verranno affidate a termine del precedente articolo, sono conferiti i poteri spettanti, a norma di legge, alle ordinarie Amministrazioni comunali e a quelle dei consorzi esistenti o che dovessero istituirsi per l'approvvigionamento idrico dei comuni indicati all'articolo 1, compresa, in tali poteri, la facoltà di ordinare sui bilanci dei comuni e consorzi suddetti le spese che saranno strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3.

I ministri competenti metteranno a disposizione del commissario suddetto i mezzi e il personale occorrente in relazione a tale incarico.

Il ministro per le finanze è autorizzato a stanziare, con suo decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso i fondi che saranno all'uopo necessari.

Art. 4.

Con decreti del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, potrà estendersi ad altri comuni del Lazio la competenza del suddetto commissario speciale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura » (N. 689-A).**

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dei lavori pubblici se consente che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale che è stato concordato col Governo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura del disegno di legge nel testo concordato tra l'Ufficio centrale e il Governo.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

**Articolo unico.**

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, *aggiungendovi il seguente articolo 29-bis e modificando l'articolo 38 nel modo risultante dal testo seguente:*

**Art. 29-bis.**

L'obbligo prescritto dall'art. 8 della legge 17 aprile 1925, n. 473, alle imprese che ese-

guiscono lavori in località limitrofe a quelle dove è avvenuto il disastro, è esteso a tutte le aziende industriali e minerarie più o meno prossime.

Il compenso da corrispondere a queste aziende sarà determinato da un Comitato speciale nominato dal ministro dei lavori pubblici.

**Art. 38.**

L'art. 14 della legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

Il ministro per i lavori pubblici, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamità.

Nelle norme di cui al comma precedente saranno incluse tutte le disposizioni di carattere regolamentare contenute nella presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico la legge 17 aprile 1925, n. 423, con le altre disposizioni contenute nella presente legge.

**ALLEGATO.**

*Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 27 del 3 febbraio 1927.*

**VITTORIO EMANUELE III**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
**RE D'ITALIA.**

Visto il Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per disciplinare i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'Interno, la Guerra, la Marina, l'Aeronautica e le Corporazioni, e coi Ministri Segretari di Stato per le Finanze,

per le Comunicazioni, per l'Economia Nazionale, per la Giustizia e gli Affari di Culto;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

## CAPO I.

SEGNALAZIONI DEL DISASTRO E ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI PRIMA CHE LA DIREZIONE DEI SERVIZI SIA ASSUNTA DAL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

### Art. 1.

Appena le segnalazioni di un disastro tellurico o di altra calamità che abbia recato gravi danni in una zona del territorio nazionale giungono al Ministro per i Lavori Pubblici, questi ne dà notizia al Capo del Governo ed a tutti i Ministri.

Le unità navali della R. Marina munite di impianto radiotelegrafico e le stazioni semaforiche devono ricevere e trasmettere senza indugio al Ministero della Marina le segnalazioni riguardanti l'avvenuto disastro.

Il Ministero della Marina comunica immediatamente l'integrale contenuto dei dispacci al Ministero dei Lavori Pubblici.

### Art. 2.

Il Ministro per l'Aeronautica appena ricevuta la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione della zona colpita, e possibilmente la entità dei danni.

I risultati di tali accertamenti devono essere comunicati nel modo più rapido al Ministro per i Lavori Pubblici.

I singoli Ministri, il Comando Generale della Milizia volontaria per la Sicurezza Nazionale ed il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana inviano immediatamente sui luoghi del disastro, con ordine di mettersi a disposizione del Ministro per i Lavori Pubblici, il personale di cui agli elenchi dell'art. 36 del presente decreto.

### Art. 3.

Il Ministro per le Comunicazioni dispone l'immediato invio sui luoghi del disastro di

materiali e personale adatto per impianti telegrafici e telefonici, allo scopo di un pronto collegamento fra le diverse zone danneggiate e il luogo dove risiederà il Ministro per i Lavori Pubblici.

Eguale obbligo è fatto agli organi del Ministero della Marina per impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, nonchè al Comando del Corpo d'Armata, nel cui territorio si verifica il disastro, per l'impianto di stazioni radiotelegrafiche mobili e di telefoni da campo.

### Art. 4.

I Prefetti, le Autorità militari, i Comandi di reparto della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e della Milizia Nazionale Forestale e le altre Autorità civili, i funzionari delle Ferrovie e dell'Amministrazione forestale, aventi giurisdizione nella zona colpita, devono portare di urgenza nei luoghi del disastro i primi soccorsi nella più larga misura possibile, procedendo con azione immediata e concorde.

Uguale obbligo è fatto ai Comitati della Croce Rossa ed ai capi dell'Amministrazione dei Comuni limitrofi alla zona colpita.

Fino a quando non sia giunto sul luogo del disastro il Ministro per i Lavori Pubblici, o in sua vece il Sottosegretario di Stato, tutte le Autorità civili e militari dipendono dal Prefetto della Provincia colpita, che provvede alla direzione ed al coordinamento dei servizi.

### Art. 5.

Fermo restando l'obbligo per qualsiasi Comando militare, che si trovi nella zona colpita o nella prossimità, di accorrere nei primi momenti, appena ricevuta la notizia del disastro, in conformità dell'art. 4, il Comando del Corpo d'Armata, alla cui circoscrizione appartiene il territorio colpito, invia i rinforzi necessari, costituendo, all'occorrenza, Comitati di zona, retti da ufficiali generali o superiori.

Detti Comandi provvedono, di concerto col Prefetto, alla prima organizzazione dei mezzi e servizi di soccorso.

## Art. 6.

È fatto obbligo ai Comandi dei depositi, delle difese e dei distaccamenti a terra, residenti nella zona colpita o in quelle limitrofe, alle unità navali della Regia Marina, che si trovano nelle acque appartenenti alle zone limitrofe, di accorrere immediatamente nei porti o nelle rade prossimi al luogo del disastro, muniti di tutto il materiale di cui dispongono, specialmente ai fini del soccorso e del salvataggio, e di viveri di riserva.

Dell'azione spiegata nei primi momenti l'Autorità della Regia Marina presente sul posto deve dare telegrafica notizia al Comando di dipartimento o al Comando militare marittimo, nella cui circoscrizione si è verificato il disastro, rivolgendo le richieste di materiali e personale ai detti Comandi, i quali devono provvedere d'urgenza, in quanto lo consentano le proprie disponibilità.

## Art. 7.

Il funzionario del Genio Civile più elevato in grado deve provvedere a tutto ciò che ha tratto alla tutela della pubblica incolumità ed alla disciplina degli scavi delle macerie, a scopo di salvataggio e di ricupero immediato.

Da lui dipenderà anche il personale tecnico ed ausiliario delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché quello delle squadre o comitati di soccorso.

Allo stesso funzionario del Genio Civile, quando non sia possibile provvedere con mezzi delle Amministrazioni militari, compete la facoltà di requisizione di cui all'art. 28 che egli può esplicare anche a mezzo dei propri delegati.

## Art. 8.

Fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata dipendenza del Ministro per i Lavori Pubblici, dal funzionario medico superiore di cui all'art. 12 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, i primi urgenti soccorsi di personale (medici ed infermieri) e di materiali sanitari, vengono portati sotto la guida del medico provinciale.

## Art. 9.

Fino a quando la direzione dei servizi nella zona colpita non sia assunta dal Ministro per i Lavori Pubblici, l'avviamento, nella zona stessa, di squadre, di associazioni, di comitati, ed in genere di personale e di materiali offerti dall'iniziativa privata per il soccorso, è disciplinato dal Prefetto della Provincia nella quale avvenne il disastro.

## Art. 10.

Il numerario, i valori, gli utensili, i mobili, le masserizie e le merci che si rinvenissero durante le operazioni di sgombrò ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, sono separati a cura dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve altresì essere indicato, con la maggiore possibile precisione, il luogo in cui ciascun oggetto è stato rinvenuto.

Il numerario ed i valori saranno depositati presso le Regie Sezioni di tesoreria, che saranno indicate dal Ministro per i Lavori Pubblici.

La Tesoreria rilascerà quietanza di deposito, redigendo apposito processo verbale in doppio esemplare, uno da consegnarsi al funzionario che esegue il deposito, e l'altro da allegarsi al piego contenente la somma o i valori consegnati.

In quanto agli altri oggetti rinvenuti, essi saranno depositati presso l'autorità comunale, ed in mancanza di questa, saranno temporaneamente custoditi a cura della Pubblica Sicurezza.

Lo Stato non è civilmente responsabile per tutto ciò che ha tratto col presente articolo.

## Art. 11.

La dirigenza di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita verrà assunta direttamente dal capo compartimento, il quale adotterà d'urgenza e di propria iniziativa tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e mantenere la continuità dell'esercizio, mettendosi quindi a disposizione del Ministro dei Lavori Pubblici per

l'esecuzione dei trasporti che gli verranno richiesti dal medesimo, compatibilmente con la potenzialità degli impianti e dei mezzi dei quali si può disporre.

Qualora la zona sinistrata interessi due o più compartimenti o comunque quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per le Comunicazioni, potrà essere incaricato di assumere la dirigenza tecnica di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato.

## CAPO II.

### SVOLGIMENTO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOTTO LA DIREZIONE DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

#### Art. 12.

Appena il Ministro per i Lavori Pubblici abbia assunto nella zona colpita la direzione dei servizi di soccorso, segnalerà al Capo del Governo, alle Autorità operanti nella zona colpita e a tutti i Prefetti del Regno la sede da lui prescelta e presso la quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni.

Le Autorità operanti nella zona, appena ricevuta la partecipazione del suddetto Ministro, gli segnaleranno il personale ed i mezzi di cui dispongono.

Dallo stesso momento svolgeranno la loro azione secondo gli ordini del Ministro.

#### Art. 13.

Il Ministro per i Lavori Pubblici con apposita ordinanza determina la zona riconosciuta danneggiata e stabilisce le modalità per l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto entro la zona stessa.

#### Art. 14.

Alla confezione del pane ed al vettovagliamento delle popolazioni nelle località colpite provvede in via ordinaria l'Autorità militare nella misura e per tutto il tempo che saranno fissati dal Ministro per i Lavori Pubblici.

L'Autorità militare provvede altresì al trasporto dei generi alimentari dai centri di rifo-

nimento ai luoghi di consumo ed alla loro distribuzione.

Fino a quando non sia possibile provvedere con risorse locali al ripristino di pubblici esercizi, deve essere stabilito il funzionamento di cucine economiche.

L'impianto e l'esercizio di queste, in mancanza di organizzazione preesistenti, e sempre quando non siano fatti direttamente dall'Autorità militare, possono essere affidati ad uno degli Enti di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, che vi provvederà con personale e con mezzi propri, o, in difetto, forniti dalla suddetta Autorità militare o da altre associazioni o comitati.

Nel progredire dell'opera di riorganizzazione le Autorità locali devono prontamente segnalare al Ministro per i Lavori Pubblici tutto quanto si attiene in modo speciale, al ripristino del vettovagliamento con risorse della località.

#### Art. 15.

Il concorso dato dalla carità pubblica sotto forma di offerte di indumenti, coperte, masserizie e derrate, previamente esaminati dall'Autorità sanitaria locale, viene dai Prefetti segnalato al Ministro per i Lavori Pubblici, il quale ne dispone l'inoltro nelle località danneggiate o in appositi centri di raccolta, da lui indicati, in relazione alla entità ed al luogo del disastro.

#### Art. 16.

Gli indumenti, le coperte, le masserizie, le derrate, i materiali e i mezzi di opera di pertinenza dello Stato, o comunque messi a disposizione del Ministro per i Lavori Pubblici per la distribuzione, per l'impiego diretto nelle località colpite, quando non siano gestiti nei magazzini o depositi delle Autorità militari od in quelle delle singole Amministrazioni dello Stato, sono raccolti, e distribuiti in magazzini o depositi speciali affidati ad uno o più magazzinoieri responsabili, all'uopo nominati dal Ministro per i Lavori Pubblici, i quali provvedono al ricevimento ed alla distribuzione degli oggetti e dei materiali, in base ad ordine scritto del Ministro stesso o dei funzionari da lui delegati.

## Art. 17.

Le squadre di soccorso e di salvataggio, le associazioni, i comitati, ecc.; appartenenti a Province diverse da quelle colpite, segnalano alla rispettiva Prefettura il proprio intendimento di concorrere nell'opera soccorritrice, indicando le generalità dei componenti ed i mezzi dei quali essi dispongono per compiere la propria missione.

I Prefetti comunicano con il mezzo più rapido l'offerta al Ministro per i Lavori Pubblici. Questi, ove accolga l'offerta, ne dà notizia ai Prefetti, indicando altresì la zona di azione che viene assegnata alle singole squadre, associazioni, comitati, ecc., e gli itinerari da seguire.

## Art. 18.

Apposite tessere di viaggio, con foglio di andata e ritorno, rilasciate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, vengono consegnate all'atto della partenza per la località colpita, che è loro designata ai sensi dei precedenti articoli 9 e 17, ai singoli componenti le squadre, le associazioni, i comitati ecc.

Le tessere valgono anche come carte di riconoscimento presso i posti di sbarramento e presso le Autorità che si trovano nella zona colpita.

## Art. 19.

Per i mezzi di trasporto, di salvataggio, di soccorso e di assistenza, dei quali abbisognassero le squadre, le associazioni, i comitati ecc., i Prefetti, in attesa che il Ministro per i Lavori Pubblici abbia loro anticipati i fondi necessari sono autorizzati a provvedere con quelli a propria disposizione, tenendo separato conto delle spese incontrate.

## Art. 20.

La spedizione dei materiali e dei mezzi di assistenza, di soccorso e di salvataggio, sulle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate da privati, Province e Comuni, sulle linee automobilistiche in servizio pubblico, nonchè sulle linee marittime esercitate o sovvenzionate dallo Stato, è effettuata in conto corrente da addebitarsi al Ministero dei Lavori Pubblici.

La richiesta della spedizione viene fatta a seconda delle circostanze:

a) dal Ministro per i Lavori Pubblici o dai funzionari da lui all'uopo delegati;

b) dal Prefetto della Provincia, dalle altre Amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa Italiana.

## Art. 21.

Le operazioni di carico, scarico, e successivo trasporto per via ordinaria, nei luoghi colpiti, sono effettuati con mezzi forniti dalle Autorità militari, sempre quando non sia possibile provvedervi con le risorse locali.

## Art. 22.

Il trasporto dei profughi dalle zone colpite sarà effettuato in conto corrente dalle Ferrovie dello Stato e da quelle concesse in esercizio, secondo gli itinerari indicati dal Ministro per i Lavori Pubblici.

## Art. 23.

Tutte le navi della Marina Mercantile Nazionale hanno l'obbligo di trasportare in conto sospeso:

a) le squadre di soccorso e le singole persone che, munite di carta di riconoscimento o di dichiarazione rilasciata dal Ministro per i Lavori Pubblici, indicante lo scopo del loro viaggio, siano dirette alla zona colpita o ne ritornino dopo aver prestato la loro opera;

b) tutti coloro che, essendo stati danneggiati dal disastro e rimasti privi di mezzi pecuniari, siano dal Ministro per i Lavori Pubblici avviati verso altre località del Regno, destinate per il ricovero;

c) materiali, oggetti, indumenti, viveri e qualunque altra cosa che sia destinata dal Ministro per i Lavori Pubblici per il soccorso dei danneggiati nella zona colpita.

Per ottenere la liquidazione del conto relativo ai trasporti sopra indicati, gli armatori e le Compagnie di Navigazione trasmettono al Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato Generale dei Servizi Speciali) apposite fatture debitamente vistate dall'Autorità marittima del porto di sbarco.

## Art. 24.

Le Autorità portuali devono prestare la massima assistenza e concedere l'uso delle banchine e dei relativi arredamenti per il deposito, l'imbarco e lo sbarco dei materiali, oggetti, ecc., destinati al soccorso dei danneggiati nelle zone colpite.

## Art. 25.

Il Ministro per i Lavori Pubblici, su indicazioni del funzionario preposto ai servizi sanitari a norma dell'art. 12 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, può richiedere ai Ministeri della Guerra, della Marina, delle Comunicazioni, al Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e al Sovrano Militare Ordine di Malta l'invio di formazioni sanitarie, di medici, di soldati di sanità, di materiali sanitari di soccorso e profilattici.

Detto personale svolgerà la sua azione alle dipendenze del dirigente dei servizi sanitari.

## Art. 26.

I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal dirigente dei servizi sanitari, il quale promuove dal Ministro per i Lavori Pubblici i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, in relazione con le eccezionali condizioni locali e con le disponibilità del momento, nonché i provvedimenti per disciplinare il trasporto delle salme dai luoghi danneggiati.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, su proposta del dirigente dei servizi sanitari, ha facoltà di vietare il trasporto stesso per il tempo che crederà di fissare con apposita ordinanza.

## Art. 27.

Fino a che non si addivenga alla istituzione di speciali opere di assistenza per i minorenni orfani od abbandonati, od alla utilizzazione di quelle esistenti, l'Autorità di Pubblica Sicurezza deve:

a) provvedere al censimento dei minorenni di cui sopra, mano a mano che ne viene fatta la consegna agli Enti che ad essi devono temporaneamente provvedere;

b) raccogliere per ciascuno dei minorenni la fotografia e tutte le indicazioni che possono, comunque, servire per la loro identificazione;

c) dare agli elementi raccolti la maggiore pubblicità ai fini del possibile rinvenimento dei genitori o di altro ascendente o dei tutori.

## Art. 28.

È fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dei funzionari delegati dal Ministro per i Lavori Pubblici, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso.

All'atto della consegna, il funzionario redige, alla presenza di due testimoni, verbale di consistenza, in duplice copia, una delle quali viene rilasciata al possessore del materiale o del mezzo requisito.

Il verbale conterrà una sommaria descrizione dei materiali e dei mezzi requisiti, la loro quantità, la qualità e la indicazione del loro stato di conservazione.

Il funzionario che procede alla requisizione determina provvisoriamente il prezzo del materiale requisito, restando demandato all'Ingegnere Capo del Genio Civile, competente per territorio, di procedere alla liquidazione definitiva, confermando o modificando il prezzo stesso.

Contro il provvedimento dell'Ingegnere Capo del Genio Civile, relativamente al prezzo, è ammesso ricorso al Ministro per i Lavori Pubblici, la cui decisione non è suscettibile di alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Con le stesse norme i funzionari delegati dal Ministro per i Lavori Pubblici hanno facoltà di requisire le aree, i fabbricati o le parti di fabbricati che possono essere riconosciuti idonei a temporaneo ricovero delle persone rimaste senza tetto, ovvero che siano riconosciuti occorrenti per i servizi di soccorso dipendenti dal terremoto o da altra calamità.

Queste disposizioni non si applicano ai materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, aree, fabbricati o parte di fabbricati, di pertinenza delle Amministrazioni dello Stato, per i quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 16.

## Art. 29.

Alle Imprese che eseguono lavori per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di Enti pubblici, e che, a termini dell'art. 8 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, su richiesta del Ministro per i Lavori Pubblici, abbiano messo a disposizione del Genio Civile, in tutto o in parte, le loro maestranze, spetta:

1° un prolungamento del termine per l'esecuzione dei lavori in corso di appalto, corrispondente al numero dei giorni durante i quali le maestranze sono state a disposizione del Genio Civile;

2° un compenso commisurato in ragione del 10 % sull'ammontare del prezzo della mano d'opera, da determinarsi sulla base della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Tuttavia, nel caso in cui il numero degli operai messi a disposizione risultasse di un quinto inferiore a quello rappresentante la totalità delle maestranze impiegate dall'Impresa, a questa non verranno corrisposti i compensi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

La messa a disposizione risulta da apposito ruolo delle maestranze redatto in duplice esemplare, ciascuno firmato dal funzionario delegato e dall'Impresa. Un esemplare resta presso l'Impresa stessa.

Da tale ruolo deve risultare:

a) la data con la quale ha inizio la prestazione dell'opera;

b) il numero degli operai messi a disposizione per categoria e genere di lavoro.

Per la cessazione della messa a disposizione basta una dichiarazione scritta dall'Ingegnere Capo del Genio Civile, e dal terzo giorno successivo alla data di detta dichiarazione comincia a decorrere per l'Impresa il nuovo termine per ultimazione dei lavori ad essa appaltati, prorogati come al n. 1 del presente articolo, e cessa il diritto al compenso di cui al n. 2.

Per i materiali eventualmente requisiti alle Imprese suddette si applica la procedura di cui all'articolo precedente e sarà in facoltà dell'Amministrazione appaltante di concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori, a norma del n. 1 comma 1° del presente articolo.

Trattandosi di Imprese che eseguono lavori

per conto di privati, spetterà alle stesse soltanto il compenso di cui al n. 2 del presente articolo.

## Art. 30.

Quando sia ritenuto necessario od opportuno inviare per mare i soccorsi destinati alla zona colpita da disastri tellurici o di altra natura il Ministro per i Lavori Pubblici può requisire qualsiasi nave, rimorchiatore o galleggiante.

La requisizione è fatta per mezzo dell'autorità portuale del luogo, ove si trova la nave. Il verbale della requisizione è dall'autorità suddetta trasmesso al Ministero delle Comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile) per le pratiche relative alla liquidazione del compenso di requisizione che farà carico al bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Qualora nei casi di assoluta urgenza occorra requisire i piroscafi in servizio di navigazione, se ne darà immediato avviso al Ministero delle Comunicazioni per i provvedimenti del caso.

## Art. 31.

I fondi necessari per gli immediati soccorsi sono forniti, a carico degli appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, mediante aperture di credito, autorizzate telegraficamente, a favore dei funzionari incaricati della esecuzione delle spese.

Nel caso che nei luoghi colpiti i servizi di tesoreria siano interrotti, le aperture di credito possono essere disposte a favore di un cassiere speciale, previamente designato dal Ministro delle Finanze a norma dell'art. 36 del presente decreto, il quale, assistito da un controllore, provvederà al servizio di cassa secondo le norme e le modalità prescritte per il tempo di guerra, in quanto siano applicabili.

Con ordine a firma del suddetto Ministro, od in sua vece dei funzionari designati con decreto da comunicarsi in originale al cassiere ed al controllore, saranno posti a disposizione dei funzionari incaricati della esecuzione delle spese i fondi occorrenti.

Le aperture di credito di cui ai precedenti comma possono effettuarsi fino al limite massimo di tre milioni di lire.

## Art. 32.

I funzionari che hanno avuto fondi a disposizione possono delegare, dandone comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici (Ragioneria) la ordinazione delle spese e la esecuzione dei pagamenti ad altri funzionari da loro dipendenti, i quali sono personalmente responsabili della regolarità della gestione ad essi affidata.

Questi ultimi, devono, pertanto, dare distinti rendiconti da comprendersi, previ gli opportuni controlli, in quelli che i funzionari deleganti sono tenuti a rendere all'Amministrazione.

Il Ministro dei Lavori Pubblici può consentire che, per la custodia delle somme prelevate in relazione alle necessità dei servizi, i funzionari si avvalgano delle casse postali o di quella della Banca di emissione o di altri istituti di credito che abbiano filiali od agenzie nelle località in cui saranno dislocati.

## Art. 33.

Ai fini del rimborso delle spese da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, tutte le Amministrazioni civili e militari dello Stato nonchè gli Enti pubblici locali, la Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta devono fornire nella maniera più ampia i documenti giustificativi dei materiali e mezzi forniti per i servizi di soccorso e che, dopo l'uso fattone, non siano più recuperabili od utilizzabili.

## Art. 34.

Le competenze e le indennità spettanti al personale tecnico ed ausiliario dipendente da Enti pubblici, di cui all'art. 7 del presente decreto, sono liquidate dal funzionario del Genio civile più elevato in grado, al quale spetta, altresì, stabilire la diaria da corrispondersi al personale tecnico ed ausiliario non appartenenti ad Enti pubblici, oltre l'eventuale rimborso di spese di viaggio.

Spetterà invece al dirigente dei servizi sanitari di cui all'art. 12 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, determinare le indennità dovute al personale sanitario ed ausiliario, escluso quello dipendente dallo Stato, dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

Le competenze e indennità di cui al comma precedenti saranno assegnate entro i limiti che verranno fissati, per le varie categorie di personale, nel regolamento di cui al successivo articolo 38.

## CAPO III

## NOMINA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO.

## Art. 35.

Appena il Ministro per i Lavori Pubblici ritenga esaurito il compito dei primi e immediati soccorsi, il Governo del Re potrà nominare su proposta dei Ministri per l'Interno e per i Lavori Pubblici, un commissario Regio per provvedere alla direzione di tutti i servizi.

Il commissario potrà, ove occorra, assumere per mezzo di suoi delegati l'amministrazione nei Comuni colpiti e delle istituzioni esistenti nei Comuni medesimi.

Egli eserciterà le sue funzioni alla diretta dipendenza dei Ministri per l'Interno e per i Lavori Pubblici a seconda della competenza dei rispettivi servizi.

## CAPO IV

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE  
DEL PRESENTE DECRETO.

## Art. 36.

Non oltre venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto ciascun Ministero, il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta comunicano al Ministro per i Lavori Pubblici gli elenchi nominativi dei funzionari da loro prescelti per il servizio di pronto soccorso in occasione di disastri tellurici o di altra natura. Qualsiasi variazione a tali elenchi dovrà essere immediatamente notificata al Ministro per i Lavori Pubblici.

## Art. 37.

Allo scopo di rendere più agevole la utilizzazione dell'opera di soccorso nelle sue varie

estrinsecazioni ed in relazione con il disposto degli articoli 7, 8, 11, e 12 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, viene tenuto in corrente:

1) dalle Prefetture, l'elenco:

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da Enti provinciali o comunali (medici, infermieri, disinfettatori);

b) delle associazioni varie di pubblica assistenza, delle Misericordie, delle associazioni varie tra infermieri e disinfettatori;

c) dei corpi di pompieri o vigili del fuoco debitamente organizzati;

d) degli istituti ospedalieri pubblici o privati, dei brefotrofi, dei manicomi, degli orfanotrofi, dei mendicicomi, che comunque possono essere chiamati a prestare il proprio concorso nell'opera di assistenza;

e) delle istituzioni che hanno per fine l'impianto od il funzionamento di cucine economiche;

f) degli automezzi iscritti nella Provincia (automobili, motocicli, autocarri) nonchè dei depositi di benzina, di lubrificanti, di petrolio e di carburato di calce;

g) dei fabbricati che possono essere adibiti a temporaneo ricovero dei profughi.

Detti elenchi devono contenere:

per quanto concerne le lettere a), b), c), e), la indicazione del personale e dei mezzi disponibili;

per quanto concerne le lettere d) e g), la indicazione dei posti disponibili.

2) dagli Ingegneri Capi del Genio Civile, l'elenco:

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da Enti provinciali o comunali (ingegneri, assistenti, cantonieri stradali, terrazzieri, braccianti, fontanieri);

b) delle imprese assuntrici di lavori pubblici o privati;

c) delle ditte che hanno per oggetto la produzione, la lavorazione o il commercio di legnami, di ferramenta, di materiali da cantiere in genere, di calce, di cemento, di tendoni impermeabili, di baracche in legname, di apparecchi e mezzi per illuminazione.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, copia di tali elenchi viene trasmessa dalle Pre-

fetture al Ministero dell'Interno (per le Direzioni generali dell'Amministrazione civile, della Pubblica Sicurezza, e della Sanità Pubblica) nonchè al Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato Generale dei Servizi Speciali) e dagli Ingegneri Capi del Genio Civile al Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato Generale dei Servizi Speciali).

#### Art. 38.

Il Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri per l'Interno, per le Finanze, e per le Comunicazioni, emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica calamità.

#### Art. 39.

Per l'apprestamento di tutto quanto è disposto col precedente articolo è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1926-27, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui all'art. 2 del Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932, concernente lo stanziamento di lire 15 miliardi per opere pubbliche straordinarie.

Saranno parimenti prelevate dal suddetto fondo di riserva le somme che potranno occorrere per far fronte, in caso di disastri, a tutte le spese dipendenti dall'applicazione delle provvidenze di cui al presente decreto ed a quello 2 settembre 1919, n. 1915.

#### Art. 40.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
GIURIATI  
VOLPI  
CIANO  
BELLUZZO  
ROCCO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

*Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con i ministri segretari di Stato per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per la guerra e per la marina ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire tre milioni, da stanziarsi in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con decreto del ministro del tesoro, per far fronte all'organizzazione dei servizi e all'attuazione di provvedimenti atti a soccorrere le popolazioni di zone colpite da movimenti tellurici.

I fondi per le spese da farsi da altre Amministrazioni dello Stato, che devono concorrere ai suddetti provvedimenti, saranno anticipate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica in Roma, quando avvenga una scossa tellurica, il cui focolaio cada nel territorio nazionale, e si presuma che nell'area epicentrale abbia raggiunto il grado di VI e VII della scala Mercalli, ne darà telegraficamente comunicazione al Ministero dei lavori pubblici indicando la direzione della scossa, l'area epicentrale con l'approssimazione data dagli apparecchi di registrazione.

È fatto anche obbligo a tutte le autorità locali, uffici telegrafici, ed osservatori geodinamici di dare immediato avviso allo stesso Ministero dei lavori pubblici, appena avuta notizia di un disastro.

Il ministro dei lavori pubblici, o in sua vece il sottosegretario di Stato, assumerà sul posto l'alta direzione e il coordinamento dei servizi. Da esso dipenderanno, agli effetti dei provvedimenti di cui al presente decreto, tutte le autorità che si trovino nelle località danneggiate. Per quanto riguarda le ferrovie di Stato saranno osservate le norme di cui all'art. 9.

Art. 3.

A cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno istituiti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, magazzini di depositi di materiali e mezzi d'opera, da servire per i primi soccorsi, in località prossime a ferrovie di grande traffico. Presso le prefetture delle provincie, ove saranno impiantati i magazzini, sarà istituito un deposito di materiale sanitario a cura del Ministero dell'interno, e gli uffici del genio civile delle provincie medesime saranno dotati di uno o più autoveicoli oltre quelli occorrenti al normale servizio, per i primi bisogni in caso di disastro.

Art. 4.

I materiali, i mezzi d'opera e gli autocarri provenienti dalla smobilitazione dell'esercito, necessari agli scopi che si prefigge il presente decreto, saranno riservati al Ministero dei lavori pubblici. Parimenti, nei limiti suddetti il materiale sanitario proveniente dalla detta smobilitazione sarà assegnato al Ministero dell'interno (direzione generale della sanità).

Parte dei suindicati materiali, mezzi d'opera ed autocarri sarà destinata a dotare i depositi, di cui al precedente articolo.

Art. 5.

L'Amministrazione della marina, quella della guerra e quella dei servizi aeronautici sono autorizzate a cedere all'Amministrazione dei lavori pubblici gli hangars smontabili e i fabbricati già destinati a depositi di materiale militare, che si ritengano utili ai fini di cui al presente decreto.

Art. 6.

L'autorità militare, in conformità degli ordini che impartirà il ministro o sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, provvederà alla fornitura di tende per l'immediato ricovero dei superstiti, di coperte, di indumenti che abbia nei suoi magazzini, e metterà a disposizione ufficiali e militari per le operazioni di salvataggio e pel servizio di pubblica sicurezza.

La stessa autorità provvederà altresì, nel modo più opportuno alla panificazione e al vettovagliamento dei danneggiati, salvo rimborso della spesa da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Infine essa dovrà mettere a disposizione del ministro o sottosegretario di Stato ai lavori pubblici tutti quei materiali, mezzi d'opera e autoveicoli, di cui dispone e che le venissero richiesti.

Art. 7.

In occasione dei disastri sismici è fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente a richiesta dell'ingegnere capo del genio civile della zona colpita o dei funzionari da lui delegati, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso, e quanto in genere è ritenuto giovevole alla pronta organizzazione dei soccorsi.

Le modalità delle consegne e gli indennizzi relativi saranno fissati da apposite norme.

Art. 8.

Su richiesta del ministro dei lavori pubblici e del sottosegretario di Stato le imprese, che eseguono lavori in località limitrofe a quelle

dove è avvenuto il disastro, dovranno mettere a disposizione del genio civile le loro maestranze salvo compensi da determinarsi dal regolamento.

Al pagamento della mercede agli operai provvede, in tal caso, direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

L'Amministrazione delle Società esercenti le ferrovie e le tramvie dovranno ottemperare agli ordini che il ministro dei lavori pubblici o il sottosegretario di Stato, impartirà, compatibilmente con le ragioni di sicurezza dell'esercizio agli scopi del pronto soccorso, in rapporto agli esercizi ferroviari e tramviari.

Ugualmente le Società marittime di navigazione dovranno per ogni evenienza sottostare alle disposizioni del ministro o del sottosegretario di Stato per quanto riguarda i servizi marittimi.

Per i trasporti da effettuarsi sulle ferrovie dello Stato, il capo divisione del movimento, nella cui giurisdizione si verifica il disastro, assume personalmente od a mezzo di un funzionario da lui delegato, ed appena avuta notizia del disastro stesso, la direzione del servizio per facilitare con tutti i mezzi a sua disposizione, e salva rimanendo la sua normale responsabilità, i trasporti per ferrovia da effettuarsi in conto corrente che saranno richiesti dal ministro o dal sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 10.

Il ministro od il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici potrà avvalersi anche del personale dipendente dagli enti provinciali, comunali e delle opere pie, come pure della Croce Rossa, delle istituzioni per i pronti soccorsi, di Comitati, ecc., e ne disciplina l'azione ai fini dell'immediato soccorso, salvo quanto è disposto all'art. 12.

Art. 11.

I pompieri che, su richiesta del ministro o del sottosegretario di Stato dei lavori pubblici, si recheranno nelle località danneggiate dipenderanno dall'autorità militare, ed at-

tenderanno agli ordini ed ai servizi che dalla medesima saranno loro affidati.

Art. 12.

Ai servizi di pronto soccorso sanitari e di assistenza sanitaria e di profilassi provvederà il Ministero dell'interno (direzione generale della sanità pubblica), delegando un funzionario medico superiore per assumere nella zona colpita la direzione dei servizi sanitari. Egli dipende direttamente dall'autorità di cui all'art. 2. Distribuisce, regola e coordina tutte indistintamente le attività sanitarie civili e militari, in armonia con gli altri servizi di soccorso disciplina l'impiego del materiale sanitario scientifico e profilattico della Direzione generale della sanità e degli altri Corpi, Enti o Comitati.

Art. 13.

Per gli accertamenti delle condizioni statiche dei fabbricati e dei danni da essi subiti, come per i provvedimenti relativi alla totale o parziale demolizione di edifici o all'esecuzione di puntellamenti e piccole riparazioni e così per le riparazioni di condutture di acque e di strade, saranno incaricati gli ingegneri del genio civile, delle provincie, dei comuni, e potranno essere incaricati anche ingegneri liberi professionisti.

I lavori di demolizione, di puntellamento o delle indilazionabili piccole riparazioni saranno eseguiti immediatamente di ufficio.

Art. 14.

Con decreto Reale saranno dettate le norme per regolare lo svolgimento dei servizi di cui al presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER  
— DE VITO — ALBRICCI — SECHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

PANTANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *relatore*. Poichè sono stati introdotti emendamenti, d'accordo tra l'Ufficio centrale ed il Governo, prendo la parola anzitutto per ringraziare vivamente l'onorevole ministro dei lavori pubblici per aver dato, con questo progetto, l'importanza che meritava alla piena e concreta esplicazione della legge 17 aprile 1925. In secondo luogo per dichiarare che gli emendamenti concordati furono consigliati da queste due necessità. La prima, quella d'integrare le disposizioni contenute nell'art. 8 di quella legge, dando facoltà al ministro dei lavori pubblici di poter requisire, fra altre, anche mano d'opera da qualunque impresa industriale o mineraria più o meno prossima ai luoghi colpiti da disastri tellurici, onde poter correre ai ripari immediatamente ed adeguatamente. La seconda concerne la compilazione di un testo unico della legge medesima e la emanazione delle norme per la sua applicazione facile e completa.

Non ho altro da dire; se non ripetere i più vivi ringraziamenti all'onorevole ministro dei lavori pubblici per essersi interessato con tanto amore di questo argomento così vitale pel nostro paese esposto fatalmente a siffatti disastri.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono io che debbo ringraziare l'onorevole senatore Pantano e delle sue buone parole e della fervida ed utile collaborazione prestata al Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiarato, chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne. (I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Ancona, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berti, Bianchi Luigi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Campello, Cao Pinna, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefaly, Cesareo, Chersich, Chimienti, Ciccotti, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Conci, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi, Croce.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Fadda, Faelli, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli.

Gallina, Garbasso, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi Imperiali.

Lagasi, Libertini, Lusignoli, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morrone, Mortara,

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pettiti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ricci

Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco,

Salata, Scaduto, Scalori, Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderni, Sormani, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Venzi, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Zippel, Zupelli.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Montresor, Vigliani, Rajna e D'Andrea a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli Economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato ».

VIGLIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ».

RAJNA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei ».

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Montresor, Vigliani, Rajna e D'Andrea della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 756):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motobaratura e la elettrocoltura (N. 815):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole (N. 818):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera

determinata dal Trattato di San Germano (N. 612):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	139
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici Corviniani (N. 816):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonché al Protocollo finale annesso a quella Convenzione (N. 879):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	148
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 745):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante mo-

difiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 746):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 747):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato (N. 748):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (N. 636):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio (N. 760):

Senatori votanti . . . . .	157
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali » (N. 823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1921, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 21 dicembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577;

Veduto l'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire, in determinati casi e con speciali garanzie, parziali deroghe al divieto fatto dal citato Regio decreto alle provincie, ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza, di aumentare il numero dei posti del personale dipendente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Fermo restando il divieto di qualsiasi aumento delle retribuzioni e delle pensioni al personale degli Enti locali, stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando ricorrano urgenti ed inderogabili esigenze dei pubblici servizi in dipendenza dell'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Ente, ovvero rilevanti trasformazioni nel funzionamento dei servizi stessi, potranno essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare, nel numero strettamente indispensabile, i posti relativi:

1º al personale tecnico delle aziende municipalizzate soggette a trasformazione o ad ampliamento;

2º al personale direttamente addetto ai servizi riorganizzati in dipendenza dell'ampliamento della circoscrizione territoriale, restando escluso, però, in via assoluta, ogni aumento di personale amministrativo, contabile, d'ordine o di basso servizio addetto agli uffici.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno; anche da parte di qualsiasi contribuente.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge: il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLENI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali » (N. 871).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBARDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1927.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577;

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nonostante il disposto dell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a concedere miglioramenti di trattamento economico per il loro personale, quando le relative deliberazioni abbiano formato oggetto, anteriormente alla data di entrata

in vigore del citato decreto-legge, di pronuncie interlocutorie della Giunta stessa, ovvero riguardino proroghe di concessioni temporanee già approvate anteriormente alla data suddetta e contengano la indicazione dei mezzi finanziari per far fronte alla spesa, entro le disponibilità ordinarie del bilancio.

In ogni caso dette deliberazioni non possono aver corso se non abbiano preventivamente riportata la omologazione del Ministero dell'interno.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione » (N. 826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare agevolazioni all'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, sia per quanto riguarda la riscossione dei contributi, sia in materia fiscale ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

La direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è autorizzata a trattenere l'importo dei contributi dovuti, dalle provincie e dai comuni, all'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, a termini degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, sulle quote spettanti agli Enti predetti a titolo di compartecipazione sui proventi della vendita dei tabacchi e della tassa di bollo sugli scambi e versate alla Cassa depositi e prestiti in virtù degli articoli 1, 2 e 19 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944.

## Art. 2.

Sono estesi all'Istituto predetto i benefici, le facilitazioni e le esenzioni consentiti, tanto per le imposte dirette quanto per le tasse sugli affari, alla Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali » (N. 827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1927.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1889, col quale sono stati soppressi 94 circondari ed è stato ricostituito quello di Tolmino;

Visto il Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, relativo al riordinamento delle circoscrizioni provinciali;

Visto il Testo Unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per assicurare il funzionamento degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei soppressi capoluoghi di circondario in sostituzione degli uffici circondariali di pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono a carico della provincia le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione degli uffici circondariali di pubblica sicurezza nelle località in cui, giusta il disposto del Regio

decreto 21 ottobre 1926, n. 1889, e dell'art. 3, del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, sono stati soppressi gli uffici di sottoprefettura.

Sono altresì a carico della provincia le spese per il mobiglio degli uffici distaccati stessi.

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per il pagamento delle spese di cancelleria, illuminazione e riscaldamento ai titolari dei predetti uffici distaccati di pubblica sicurezza.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo Reali Equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 » (N. 703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in

legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208 recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo Reali Equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924.

ALLEGATO.

*Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1927.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione.*

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525;

Visto il Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1960;

Ritenuto che nella specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la marina, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il periodo di servizio effettivo, aumentato agli effetti della liquidazione della pensione, in forza del Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1960, deve intendersi computabile anche per il provvedimento di collocamento a riposo di cui all'art. 50 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e all'art. 16 del Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347, ora art. 52 del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

La presente disposizione concernè tutti indistintamente i casi, nei quali il Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1960, abbia trovato applicazione, qualunque possa essere alla data di pubblicazione del presente decreto la situazione giuridica sopravvenuta.

#### Art. 2.

I provvedimenti di dispensa dal servizio, emessi finora in base all'art. 14 del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1483, debbono intendersi emessi anche in forza dell'art. 23 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e sono da ritenersi legittimi a tutti gli effetti.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria » (N. 770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 278 del 2 dicembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Veduto il nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma degli studi di ingegneria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo;

## Art. 1.

Gli studi universitari di ingegneria si compiono in cinque anni; essi sono divisi in due corsi; uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione.

Il corso biennale di studi propedeutici può essere seguito presso tutte le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso le scuole di ingegneria di Milano e di Torino e presso la scuola d'ingegneria navale di Genova.

Il predetto corso biennale può essere inoltre seguito presso la Regia Accademia navale di Livorno; con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro per la marina di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze saranno stabilite le norme anche di carattere complementare ed integrativo per l'istituzione e per il funzionamento del corso presso l'Accademia navale nonché quelle transitorie occorrenti per disciplinare la carriera scolastica degli attuali allievi dell'Accademia e le condizioni per l'ammissione di essi e degli ufficiali provenienti dai corsi dell'Accademia stessa al corso triennale di studi di applicazione.

Il corso triennale di studi di applicazione può essere seguito presso tutte le scuole di ingegneria e presso la scuola d'ingegneria navale di Genova.

## Art. 2.

Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli allievi sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline:

Analisi algebrica ed infinitesimale;

Geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;

Fisica sperimentale (corso biennale);

Chimica generale inorganica con elementi di chimica organica ;

Meccanica razionale ;

Disegno di ornato e di architettura (corso biennale).

Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei due anni di corso ed agli esami di profitto saranno contenute negli statuti delle università e delle scuole di ingegneria.

#### Art. 3.

Coloro che hanno frequentato il corso biennale ed hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi all'esame di licenza consistente in una prova grafica ed in una prova orale, atte a dimostrare la loro maturità nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi d'applicazione.

#### Art. 4.

La commissione per l'esame di licenza è composta di cinque membri. Quattro di essi sono professori della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o del primo biennio delle scuole di ingegneria di Milano, Torino e Genova. Il quinto membro della Commissione è designato dalla scuola di ingegneria della stessa sede o della sede più vicina fra i professori di ruolo del corso di applicazione

#### Art. 5.

Al termine del corso biennale di studi propedeutici viene rilasciato, agli allievi che hanno superato tutti gli esami di profitto e quello di licenza, un attestato il quale è il titolo necessario per l'ammissione al primo anno del corso di applicazione.

#### Art. 6.

Gli studenti iscritti al corso biennale per l'insegnamento propedeutico per l'ingegneria sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse e sopratasse :

Tassa di immatricolazione . . . . .	L. 300
Tassa annuale di iscrizione . . . . .	» 700
Sopratassa annuale per esami di profitto . . . . .	» 150
Tassa di licenza . . . . .	» 100

#### Art. 7.

Gli studenti che si iscrivono al corso triennale di applicazione per l'ingegneria sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse e sopratasse :

Tassa di immatricolazione . . . . .	L. 225
Tassa annuale di iscrizione . . . . .	» 900
Sopratassa annuale per esame di profitto . . . . .	» 150

#### Art. 8.

Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione d'ingegnere coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria ed hanno superato tutti gli esami di profitto, e coloro che da almeno un anno hanno conseguito la laurea in fisica.

## Art. 9.

Nelle scuole di ingegneria è consentita la istituzione di scuole dirette a fini speciali con proprio ruolo di professori, fermo restando il disposto dell'art. 2, n. 2, del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, e senza aumentare il numero complessivo dei posti di professori delle università e degli istituti superiori.

In tal caso, per il governo didattico, sarà costituito il Senato accademico e le singole scuole avranno un proprio direttore ed un Consiglio di scuola.

## Art. 10.

Presso le scuole di ingegneria possono essere istituiti corsi complementari sia in discipline tecnico-scientifiche, sia in discipline giuridico-economiche.

Tali corsi, ai quali sono ammessi gli allievi che hanno già compiuto il quinquennio di studi per l'ingegneria e superato gli esami di profitto, debbono comprendere almeno un anno accademico di insegnamenti.

Tutte le norme relative al funzionamento dei corsi complementari saranno stabilite negli statuti delle scuole.

La laurea di dottore in ingegneria sarà rilasciata solo a coloro che abbiano seguito i corsi complementari, e superato i relativi esami di profitto e quello di laurea.

## Art. 11.

Le tasse e sopratasse per coloro che seguono i corsi complementari per il conseguimento della laurea in ingegneria sono stabilite nella seguente misura:

Tassa annuale di iscrizione . . . . .	L. 900
Sopratassa annua per esami di profitto . . . . .	150
Sopratassa per esame di laurea . . . . .	75
Tassa di laurea . . . . .	300

## Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dall'anno accademico 1926-27.

Gli allievi che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno compiuto il primo anno di studi o presso una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso una delle scuole di ingegneria di Torino, Milano e Genova, dovranno conseguire l'attestato di licenza del corso di studi propedeutici per iscriversi al primo anno di applicazione.

Coloro che alla data stessa hanno compiuto il secondo anno di studi di cui al comma precedente sono ammessi al primo anno del corso di applicazione secondo le disposizioni contenute negli statuti delle scuole di ingegneria.

## Art. 13.

Gli allievi che, in anno scolastico precedente quello 1926-27, furono iscritti al corso di studi propedeutici non sono tenuti al pagamento della tassa di immatricolazione al corso triennale di applicazione.

Coloro che abbiano invece seguito, in anno scolastico precedente quello 1926-1927, i corsi delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, debbono pagare, all'atto del passaggio al corso di studi propedeutici o al corso triennale di applicazione, la differenza fra le tasse pagate e quelle che avrebbero dovuto pagare fossero stati iscritti al corso de si studi propedeutici.

## Art. 14.

Coloro che abbiano conseguito o conseguiranno entro il 31 dicembre 1926 la laurea in ingegneria saranno ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere secondo le disposizioni del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Posteriormente al 31 dicembre 1926 non potranno essere rilasciate lauree in ingegneria se non a coloro che abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del presente decreto.

## Art. 15.

Nulla è innovato per quanto si riferisce alla Regia scuola di architettura di Roma.

## Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore » (N. 813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927 n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative e modificative di quelle vigenti sull'ordinamento dell'istruzione superiore ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Coloro che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non possiedono il requisito della regolare condotta morale e politica, non possono essere ammessi a concorsi per cattedre d'istituti d'istruzione superiore, e, quando vi siano stati ammessi, non possono ottenere la nomina a dette cattedre.

Il presente articolo ha effetto dall'anno 1926-27.

## Art. 2.

L'art. 2 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, modificato dall'art. 6 del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2028, e dall'art. 4 del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 119, è sostituito dal seguente :

« La Commissione giudicatrice è composta di cinque membri.

« La Facoltà o la Scuola o l'Istituto superiore di magistero, che ha richiesto il concorso, designa tre professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso, estranei alla Facoltà, alla Scuola e all'Istituto stessi, e inoltre tre professori di ruolo, possibilmente di materia affine, scelti nel proprio seno.

« Le Facoltà, le Scuole e gl' Istituti superiori di magistero, ai quali normalmente appartiene la cattedra messa a concorso (esclusa la Facoltà, la Scuola o l'Istituto che ha chiesto il concorso), designano collegiamente sei professori di ruolo della materia non appartenenti alla Facoltà, alla Scuola o all'Istituto cui trattasi di provvedere, o cultori della materia che non siano professori di ruolo in Istituti d'istruzione superiore. Qualora non vi sia assolutamente alcun professore di ruolo o alcun cultore della materia, possono essere designati professori di ruolo o cultori di materia affine.

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione designa tre professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso estranei alla Facoltà, alla Scuola o all'Istituto cui deve provvedere.

« Il ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario in ciascuno dei due gruppi designato dalla Facoltà, Scuola o Istituto che ha richiesto il concorso; due commissari nel gruppo designato collegialmente dalle Facoltà, Scuole o Istituti superiori di magistero ai quali normalmente appartiene la cattedra messa a concorso; e infine un commissario nel gruppo designato dal Consiglio superiore.

« I professori di ruolo che intendano prendere parte ad un concorso non possono partecipare alle designazioni di cui al presente articolo.

« I professori o i cultori che fanno parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione non possono essere compresi nelle designazioni stesse ».

#### Art. 3.

Qualora ai vincitori di concorsi a cattedre di Regie università o di Regi istituti superiori o di Regi istituti superiori di magistero non sia offerta la nomina in Università o Istituti superiori o Istituti di magistero, il ministro può, dopo un mese ed entro un biennio dalla approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 5 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, nominare i vincitori suddetti alla cattedra per cui fu bandito il concorso, o a cattedra della stessa materia in altre Regie università o Regi istituti superiori o Regi istituti superiori di magistero che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso per la materia stessa nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato.

È abrogato il comma ultimo dell'art. 5 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non è applicabile ai concorsi giudicati anteriormente all'anno 1926.

#### Art. 4.

La formula del giuramento per i professori che siano nominati o trasferiti in Regie università, Regi istituti superiori o Regi istituti superiori di magistero è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio d'insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria. Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilia con i doveri del mio ufficio ».

#### Art. 5.

I professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori d'istruzione contemplati dai Regi decreti 13 marzo 1923, n. 736, e 30 settembre 1923, n. 2102, ed i personali ad essi assimilati sono dispensati dal servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garan-

zia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni d'incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è deliberata dal Consiglio dei ministri.

#### Art. 6.

Le disposizioni del comma primo del precedente articolo sono estese al personale non statale che presta servizio presso le Regie università ed i Regi istituti superiori d'istruzione.

La dispensa è pronunciata dal prefetto; e contro il relativo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso al ministro per la pubblica istruzione, che decide con provvedimento definitivo.

#### Art. 7.

A coloro che siano proposti per la dispensa dal servizio, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente decreto, è fissato un termine per presentare, ove credano, le proprie deduzioni.

#### Art. 8.

All'art. 3 del Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, è aggiunto il comma seguente:

« Spetta al Consiglio direttivo dell'istituto stabilire a quali insegnamenti debbono essere assegnati i posti di ruolo disponibili, fermo restando il numero dei posti in organico. A tale effetto può essere sdoppiato il corso di lingua e letteratura italiana ».

#### Art. 9.

È abrogato l'art. 7 del Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736.

#### Art. 10.

L'articolo 112 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« Le Università e gli Istituti liberi o alcune loro Facoltà o Scuole possono essere soppresse con decreto Reale, quando sia stata accertata l'insufficienza dei mezzi finanziari o del materiale didattico di cui dispongono, ovvero per ragioni inerenti all'interesse generale degli studi, o alla distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione superiore.

« Le Università e gli Istituti predetti possono inoltre essere soppressi, quando l'insegnamento in essi impartito non sia sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principi che governano l'ordine sociale dello Stato.

« Con lo stesso decreto Reale relativo alla soppressione saranno stabilite le disposizioni che si renderanno necessarie nei riguardi del personale di ruolo e degli studenti.

« Le eventuali disposizioni nei riguardi del personale di ruolo saranno promosse previo concerto con il ministro per le finanze ».

## Art. 11.

Il termine della decorrenza della nomina a posti di professore universitario per l'anno accademico 1926-27, tanto in seguito a concorso, come in virtù delle norme di cui all'art. 17, comma secondo, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è prorogato al 16 febbraio 1927.

## Art. 12.

Il termine per la pubblicazione del bando dei concorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, è stabilito al 31 gennaio 1927.

Per l'apertura dei concorsi suddetti, quando essi riguardino cattedre di Università o Istituti superiori liberi o Istituti superiori di magistero pareggiati, potrà prescindersi dall'approvazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

## Art. 13.

Per il primo conferimento del posto di direttore del Regio osservatorio vesuviano, istituito con il Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, il ministro per la pubblica istruzione può scegliere persona di alta e riconosciuta competenza e come tale designata dal comitato di cui all'art. 10 del Regio decreto predetto, fermo il disposto di cui all'art. 26 del decreto medesimo.

## Art. 14.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 14 del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, per il rilascio delle lauree in ingegneria, è prorogato al 31 dicembre 1927.

## Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo che sia diversamente stabilito nelle singole disposizioni, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici » (N. 822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge :

*Articolo unico*

È convertito in legge il Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1927.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a mutui supplementivi per l'edilizia scolastica e di riordinare, coordinare e pubblicare in Testo Unico tutte le norme sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione portate dalle leggi, nonchè dai decreti emanati in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sul bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, a far tempo dall'esercizio finanziario 1926-27 e progressivamente per i successivi esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29, la somma annua di lire 200,000 quale concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui da accordarsi per la costruzione degli edifici scolastici a completamento delle concessioni fatte ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, e Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704.

## Art. 2.

I mutui suppletivi saranno accordati per opere di completamento e di sistemazione di edifici scolastici in corso di costruzione o per edifici scolastici da iniziare e per i quali già siano stati concessi mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

## Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di riordinare, coordinare e pubblicare in Testo Unico tutte le norme sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, portate dalle leggi, nonchè dai decreti emanati in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicati entro il febbraio 1927.

## Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e in caso di morte, alle loro famiglie » (N. 632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345 relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.

ALLEGATO.

*Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare speciali provvidenze per i militari in servizio della Regia aeronautica colpiti da incidenti di volo ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Ai militari che prestano servizio di volo nella Regia aeronautica, i quali, in seguito ad incidente di volo, subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibile alle categorie prima e terza della tabella A allegata al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso, per una volta tanto, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla annessa tabella, vistata, d'ordine nostro, dal ministro per l'aeronautica, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati nella Regia aeronautica, in servizio di volo.

Nel computo degli anni di servizio di volo, ai fini della disposizione del precedente comma, la frazione di mesi sei e giorni uno è calcolata per un anno intero.

Per i militari in congedo che compiono esercitazioni di allenamento o di addestramento previste dal Regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'indennizzo sarà aumentato di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento.

## Art. 2.

Ove dall'incidente di volo sia derivata la morte del militare, l'indennizzo, con i relativi aumenti da computarsi a norma del precedente articolo primo, è concesso alla vedova ed agli orfani, e, in mancanza, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme e con le condizioni stabilite, per la liquidazione delle pensioni, dal Testo Unico di leggi approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

## Art. 3.

Con decreto del ministro delle finanze saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'aeronautica — prelevandoli da altre assegnazioni — i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° luglio 1926, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, il 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

TABELLA.

GRADO	Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico
Generale di squadra aerea . . . . .	L. 55,000
Generale di divisione aerea . . . . .	50,000
Generale di brigata . . . . .	40,000
Colonnello . . . . .	35,000
Tenente colonnello . . . . .	32,000
Maggiore . . . . .	29,000
Capitano . . . . .	26,000
Tenente . . . . .	23,000
Sottotenente . . . . .	21,000
Maresciallo di 1ª classe . . . . .	19,000
Maresciallo di 2ª classe . . . . .	18,000
Maresciallo di 3ª classe . . . . .	17,000
Sergente maggiore . . . . .	15,000
Sergente . . . . .	13,000
Primo aviere . . . . .	9,000
Aviere scelto . . . . .	8,500
Aviere . . . . .	8,000

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il ministro dell'aeronautica*

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali » (Numero 586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 22 novembre 1926, n. 269.*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

## RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 giugno 1908, n. 303, e le conseguenti norme di esecuzione;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il servizio della statistica commerciale per renderlo più efficiente ai fini cui è preordinato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello dell'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

La dichiarazione per le statistiche prescritta per le merci che si spediscono all'estero col mezzo della ferrovia dall'art. 8 delle disposizioni sulle statistiche del commercio con l'estero e la cedola per le statistiche prevista dal successivo art. 10 per le merci che si esportano per via di mare, devono contenere oltre agli elementi contemplati dalle citate disposizioni anche la denominazione commerciale delle merci.

Le spedizioni fatte, per conto di committenti da spedizionieri o commissionari, devono essere accompagnate dalla dichiarazione per le statistiche redatta normalmente dagli stessi committenti e in linea eccezionale dallo spedizioniere o commissionario che avrà l'obbligo di indicare sull'apposito modulo il nome del mittente, col quale assumerà verso la dogana la responsabilità in solido della esattezza della dichiarazione.

## Art. 2.

Nel caso in cui si abbia motivo per ritenere non esatti o incongrui gli elementi della quantità o del valore dichiarati per le merci espor-

tate, gli uffici doganali, al fine di accertare le eventuali differenze, sono autorizzati ad eseguire indagini e controlli sui registri e gli altri documenti commerciali delle ditte speditrici.

## Art. 3.

Per le differenze rilevate a norme del precedente articolo, sarà applicata una pena pecuniaria non minore di L. 20 nè maggiore di L. 500.

Quando poi la differenza del valore superi il 10 %, oltre alla pena suindicata ne sarà applicata un'altra non inferiore ad uno nè superiore a cinque decimi della differenza riscontrata.

La stessa pena di cui al comma 1º del presente articolo si applica per la inesatta o falsa dichiarazione delle merci in importazione, ferme restando per quest'ultime le disposizioni che regolano, agli effetti fiscali, i casi d'inesattezza o differenze di dichiarazione della quantità, qualità e valore delle merci.

## Art. 4.

Per provvedere alla necessaria azione di coordinamento e di controllo sul servizio statistico sono istituiti nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Dogane tre posti di ispettore superiore in aggiunta a quelli compresi nella tabella n. 12 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con che il numero dei posti stessi è complessivamente elevato a undici, con la denominazione unica di « Ispettori superiori delle Dogane ».

Nel ruolo medesimo sono soppressi un posto di grado settimo e due posti di grado ottavo.

Nella prima attuazione del presente decreto i tre posti istituiti col primo comma saranno conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, a funzionari dello stesso ruolo che rivestano il grado sesto oppure che ricoprano il grado settimo e siano forniti della anzianità di servizio richiesta dalle disposizioni in vigore per la promozione al grado sesto.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

## Art. 5.

Ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto resta abrogata.

## Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
VOLPI  
BELLUZZO

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale » (N. 620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 25 maggio 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1<sup>o</sup> giugno 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere i mezzi occorrenti a talune industrie interessanti la difesa nazionale per lo svolgimento del proprio programma ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere i seguenti mutui al tasso del 5.25 per cento annuo posticipato : Società Anonima « Ansaldo Cogne » lire 55,000,000 e Società Anonima « Alti Forni ed Acciaierie Venezia Giulia » lire 35,000,000.

I mutui suddetti avranno la durata rispettivamente di 15 e 35 anni a datare dal giorno del primo effettivo versamento. L'ammortamento avrà inizio dal 5<sup>o</sup> e dall'11<sup>o</sup> anno, rispettivamente.

## Art. 2.

Le somme da mutuarsì ai sensi del precedente art. 1 verranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso, nella categoria « Movimenti di Capitali » e saranno versate alle società indicate a seconda del bisogno.

## Art. 3.

Con decreti del ministro delle finanze saranno emanate le norme per la attuazione del presente decreto e stabilite le garanzie da prestarsi dalle società per la restituzione delle somme mutuate, il regolare pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento e l'effettiva erogazione del danaro pei fini per i quali i mutui sono concessi, e le altre condizioni delle operazioni.

## Art. 4.

Gli atti e contratti relativi ai mutui, le iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche saranno soggette alla tassa fissa di lire 100.

## Art. 5.

È sospeso fino all'ammontare massimo di cinque milioni il pagamento degli interessi del mutuo di 36 milioni di lire concesso alla Società Anonima « Adria », con sede in Monfalcone, in virtù del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148.

## Art. 6.

Sulle somme il cui pagamento è sospeso decorrono gli interessi del 5.25 per cento, che sono capitalizzati annualmente. Il debito complessivo accumulato è pagato dalla società mutuataria in annualità costanti al 5.25 per cento, a decorrere dall'epoca in cui avrà raggiunto l'importo di cinque milioni.

La garanzia delle somme dilazionate e dei relativi accessori viene costituita sugli immobili, sui macchinari e sulle altre attività già sottoposti ad ipoteca o a pegno ai sensi del Regio decreto su ricordato e del decreto ministeriale 14 dicembre 1923, n. 147866.

Agli atti e contratti relativi alla dilazione di cui sopra si applica la tassa fissa di lire 100.

## Art. 7.

Nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso è autorizzato lo stanziamento delle somme occorrenti per i mutui di cui all'art. 1.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione e scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Simonetta, di fare l'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Bergamasco, Bergamini, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonicelli, Bonin, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Cao Pinna, Casati, Cassis, Castiglioni, Cefaly, Cesareo, Chersich, Ciccotti,

Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Conci, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Vico, Dorigo.

Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava.

Gallina, Giordani, Grandi, Gualterio, Guidi, Imperiali.

Lagasi, Libertini, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morrone, Mosconi.

Orsi Delfino.

Pansa, Passerini Angelo, Paternò, Pecor Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Scaduto, Scalori, Schanzer, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Supino.

Tacconi, Tamassia, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valerio, Valvassori-Peroni, Viganò, Vitelli, Zerboglio, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura (N. 689-A):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	116
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 26 agosto

1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 823):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 871):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	115
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione (N. 826):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	115
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali (N. 827):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di

autorità il 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> trimestre dell'anno 1924 (N. 703);

Senatori votanti . . . . . 128

Favorevoli . . . . . 110

Contrari . . . . . 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria (N. 770):

Senatori votanti . . . . . 128

Favorevoli . . . . . 110

Contrari . . . . . 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 813):

Senatori votanti . . . . . 128

Favorevoli . . . . . 112

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici (N. 822):

Senatori votanti . . . . . 128

Favorevoli . . . . . 110

Contrari . . . . . 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in caso di morte, alle loro famiglie (N. 632):

Senatori votanti . . . . . 128

Favorevoli . . . . . 115

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca

provvedimenti a favore delle statistiche doganali (N. 586):

Senatori votanti . . . . . 128

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale (N. 620):

Senatori votanti . . . . . 128

Favorevoli . . . . . 116

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1017);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (N. 645);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina (N. 650);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1<sup>o</sup> gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (N. 710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli (N. 783);

Conversione in legge del Regio decreto 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri, doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla

istituzione della Milizia nazionale forestale (N. 706);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (Numero 759);

Conversione in legge del Regio decreto 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana (N. 707);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni (N. 744);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (N. 855);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (N. 856);

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (N. 965);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (N. 891).

La seduta è tolta ore (ore 17,50).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.